

Dichiarazioni	
<b>Le novità di UNICO 2012 ENC</b>	
<i>di Marta Saccaro</i>	5
Privacy	
<b>La nuova «privacy» per gli enti non profit</b>	
<i>di Marco A. Quiroz Vitale</i>	10
Associazioni sportive dilettantistiche	
<b>Ritenute sui compensi sportivi: i dubbi sulla nuova aliquota</b>	
<i>di Stefano Andreani</i>	17
Lavoro	
<b>Coop sociali: stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL</b>	
<i>di Paola Polliani</i>	24
Fundraising	
<b>Elaborare il «caso» per la raccolta fondi</b>	
<i>di Marta De Narda e Valerio Melandri</i>	29
Terzo Settore	
<b>La comunicazione di crisi: strumenti, condotte e obiettivi</b>	
<i>di Stefano Martello</i>	35
Finanziamenti agevolati	
<b>Fondo Kyoto: finanziamenti alle coop sociali che operano per la «green economy»</b>	
<i>di Rita Friscolanti</i>	41
Lavoro	
<b>«Agenzie del lavoro» gestibili dalle associazioni senza fini di lucro</b>	
<i>di Giulio D'Imperio</i>	49
<hr/>	
	Agevolazioni e finanziamenti
<b>Le opportunità</b>	
...dall'Europa	53
...dalle Regioni	57
...dalle Province	62
...dalle Fondazioni	64
<i>a cura di Bruno Pagamici</i>	
<hr/>	
	Quesiti
<b>Le risposte degli esperti</b>	66
<hr/>	
	Panorama normativo
<b>Rassegna di documentazione</b>	68
<hr/>	
	Agenda
<b>Le scadenze di maggio 2012</b>	72
<i>a cura di Marta Saccaro</i>	

# Sommario

# Enti<sup>non</sup>profit

## Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

### Coordinamento:

**Gian Mario Colombo** – Dottore commercialista in Milano

### Comitato di Redazione:

**Laura Castaldi** – Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena e Avvocato in Firenze

**Patrizia Clementi** – Incaricato settore fiscale Ufficio Avvocatura – Curia Milano

**Sebastiano Di Diego** – Dottore commercialista in Ancona

**Alberto Falini** – Professore associato di Economia e gestione delle imprese presso l'Università di Brescia

**Giuseppe Farneti** – Professore ordinario di Ragioneria generale e applicata presso l'Università di Bologna – Facoltà di Economia di Forlì

**Marco Grumo** – Direttore della divisione enti non profit di ALTIS Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**Guido Martinelli** – Avvocato in Bologna

**Luigi Maruzzi** – Responsabile amministrazione erogazioni - Fondazione Cariplo

**Monica Poletto** – Membro del Comitato esecutivo della Compagnia delle Opere – Opere sociali e Dottore commercialista in Torino

**Luigi Puddu** – Professore ordinario di Ragioneria presso l'Università di Torino

**Marta Saccaro** – Dottore commercialista in Bologna

**Roberto Sclavi** – Dottore commercialista in Viareggio

**Maurizio Setti** – Dottore commercialista in Rovereto

**Claudio Travaglini** – Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università di Bologna

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI) – <http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Tiziana Collovigh, Lia Longo

### Pubblicità



db Consulting srl Events & Advertising

via L. Gasparotto, 168 – 21100 Varese

Tel. 0332 282160 – Fax 0332 282483

e-mail: [info@db-consult.it](mailto:info@db-consult.it) – [www.db-consult.it](http://www.db-consult.it)

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl – via Pavese, 1/3 – 20089 Rozzano (MI)

Tel. 02 57789422

### Stampa

GECA s.p.a. – Via Magellano, 11 – 20090 Cesano Boscone (MI)

Licenziato per la stampa l'11 aprile 2012

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsosa Redazione Enti non profit

Casella postale 12055 – 20120 Milano

Tel. 02 82476.016 – Fax 02 82476.883

e-mail: [redazione.fiscale.ipsoa@wki.it](mailto:redazione.fiscale.ipsoa@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti

Casella postale 12055 – 20120 Milano – Tel. 02 824761 – Fax 02 82476.799

Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 606 del 28 settembre 1999.

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale –

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori, 20090, Assago (MI).

Servizio Clienti: tel. 02 824761 – e-mail: [servizioclienti.ipsoa@wki.it](mailto:servizioclienti.ipsoa@wki.it)

[www.ipsoa.it/servizioclienti](http://www.ipsoa.it/servizioclienti)

L'abbonamento comprende il servizio on-line consultabile all'indirizzo

[www.ipsoa.it/entinsonprofit](http://www.ipsoa.it/entinsonprofit)

### Italia

Annuale € 168,00

### Estero

Annuale € 336,00

Prezzo copia € 19,00

Arretrati prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

### Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

# Le novità di UNICO 2012 ENC

di **Marta Saccaro**

## La novità

Con l'approvazione del modello UNICO 2012 ENC, l'Agenzia delle entrate ha recepito le novità normative recate dal decreto sviluppo, dalla Manovra di ferragosto e, da ultimo, dal decreto Monti. Le novità non modificano la struttura del modello di dichiarazione per gli enti non commerciali per i quali il reddito imponibile complessivo è la somma dei redditi delle singole categorie prodotti nel periodo d'imposta.

### Riferimenti

Agenzia delle entrate, provvedimento  
31 gennaio 2012, prof. n. 9043/2012

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2012<sup>1</sup> è stato approvato il Mod. UNICO 2012 ENC.

Soggetti obbligati alla compilazione del modello per la dichiarazione dei redditi sono:

- enti diversi dalle società e *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comprese le società e le associazioni indicate nell'art. 5 del T.U.I.R.).

Gli enti non commerciali si caratterizzano per non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

### Determinazione del reddito

Il reddito complessivo di questi soggetti si determi-

na sommando i singoli redditi prodotti nel periodo d'imposta (fondiari, di capitale, di impresa e diversi). Se l'ente non commerciale non ha percepito redditi nel periodo d'imposta non è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO ENC, tranne nel caso in cui abbia svolto attività d'impresa (in questo caso, la dichiarazione è sempre obbligatoria, anche se la gestione ha chiuso in perdita).

I redditi da assoggettare a tassazione, che sono determinati negli appositi quadri del modello di dichiarazione sulla base delle specifiche regole previste dal T.U.I.R., vengono riepilogati nel quadro RN del Mod. UNICO ENC, dove viene determinata l'imposta da versare.

In particolare, dal reddito complessivo devono essere sottratte le perdite derivanti da imprese in contabilità semplificata.

Le perdite da imprese in contabilità ordinaria sono invece deducibili solo dai redditi d'impresa e, per la parte non dedotta, possono essere riportate agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

A questo riguardo, si segnala che gli enti non commerciali non sono interessati alle novità che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98<sup>2</sup>, hanno interessato l'art. 84 del T.U.I.R., relative al riporto delle perdite degli altri soggetti IRES.

Questa circostanza è stata confermata dall'Agenzia delle entrate nella circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E, par. 1.1.<sup>3</sup>

**Marta Saccaro** - Dottore commercialista in Bologna

### Note:

- 1 In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.
- 2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Cfr. *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.
- 3 Il Mod. UNICO 2012 ENC recepisce le novità che riguardano il riporto delle perdite d'impresa: la distinzione tra perdite a deducibilità piena o limitata viene, infatti, evidenziata in tutti quei casi (piuttosto rari) in cui il riporto derivi da perdite conseguiti dalla società di capitali prima della trasformazione in ente non commerciale.

Per determinare il reddito imponibile, infine, gli enti non commerciali potranno sottrarre dal reddito complessivo gli oneri di cui all'art. 146 del T.U.I.R. (che identifica gli oneri deducibili riconosciuti alle persone fisiche riferibili anche agli enti non commerciali).

Sul reddito netto così determinato si dovrà applicare l'IRES, con aliquota del 27,50%. I soggetti che rientrano nelle fattispecie descritte dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 possono beneficiare della riduzione alla metà dell'imposta.

È poi possibile ridurre l'imposta lorda per effetto di specifiche detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.

Il Mod. UNICO 2012 ENC ha recepito le novità introdotte per effetto dei seguenti decreti:

- D.L. 13 maggio 2011, n. 70<sup>4</sup> (cd. decreto sviluppo),
- 13 agosto 2011, n. 138<sup>5</sup> (cd. Manovra di Ferragosto);
- 6 dicembre 2011, n. 201<sup>6</sup> (cd. decreto Salva Italia).

Si analizzano, di seguito, i singoli quadri del Mod. UNICO interessati dalle modifiche.

## Reddito da fabbricati (Quadro RB)

La prima novità da segnalare riguarda il quadro RB e interessa coloro che possiedono immobili di interesse storico-artistico.

Da quest'anno, infatti, nella colonna 2 deve essere indicato il codice 16 che identifica gli immobili di interesse storico-artistico.

In proposito, si ricorda che questi fabbricati sono in ogni caso assoggettati ad imposizione sulla base della minore tra le tariffe d'estimo previste per la zona. In caso di locazione, il canone deve comunque essere indicato nella colonna 5 del quadro RB, anche se non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

## Reddito d'impresa in contabilità semplificata (Quadro RG)

In relazione al reddito d'impresa si segnala che con l'art. 7, comma 2, lett. m), del D.L. n. 70/2011, sono stati innalzati i limiti di ricavi per l'applicazione del regime di contabilità semplificata, rispettivamente, a

400.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e 700.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto attività di altro tipo.

La modifica riguarda ovviamente anche gli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa<sup>7</sup>. Non è stata però specificata la decorrenza dei nuovi limiti.

Si ritiene, tuttavia, anche in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in occasione del precedente innalzamento delle soglie<sup>8</sup>, che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovano applicazione già con riferimento al periodo d'imposta 2011, qualora nel periodo precedente (2010) i sopra indicati limiti non siano stati superati.

Nella dichiarazione di quest'anno, quindi, il quadro RG - riservato ai redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata - potrà essere compilato da una platea di soggetti potenzialmente più ampia.

Si ricorda inoltre che l'art. 7, comma 2, lett. s), del D.L. n. 70/2011, ha previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, una deroga al principio di competenza economica, prevedendo che i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'art. 109, comma 2, lett. b), del T.U.I.R., sono deducibili nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento probatorio.

Questa disposizione (relativa, ad esempio, ai costi per le utenze) si applica solo se l'importo del costo indicato dal documento di spesa non è superiore ai 1.000 euro.

## Quadro RL - Redditi diversi

Nel rigo RL 12 del Mod. UNICO 2012 ENC deve essere indicata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in go-

### Note:

4 Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Cfr. *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

5 Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Cfr. *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

6 Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Cfr. *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

7 Secondo quanto prevede il comma 1 dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973, alle attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti non commerciali si applicano, tra le altre, le disposizioni dell'art. 18, relative alla contabilità semplificata delle imprese minori.

8 Circolare n. 80/E del 24 agosto 2001, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

dimento di beni dell'impresa a soci, ai sensi della nuova disciplina che regola la materia.

In particolare, si ricorda che per i beni sopra descritti la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi della nuova lett. h-ter) del

comma 1 dell'art. 67 del T.U.I.R., introdotta dal comma 36-terdecies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011.

Questa disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (17 settembre 2011).

Sono quindi eventualmente interessati alla compilazione del rigo RL solo quegli enti che hanno periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che inizia dalla data sopra ricordata e che è in corso al 31 dicembre 2011.

## Quadro RF

Sempre in relazione a questa normativa, si segnala che nel quadro RF è stato introdotto, nel rigo destinato alle variazioni in aumento, il codice 34 identificativo dei costi indeducibili per effetto della disposizione sopra richiamata.

## Rivalutazione dei terreni e partecipazioni (Quadri RM e RT)

Con l'art. 7, comma 2, lett. dd), del D.L. n. 70/2011 sono stati riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, operazione che può rivelarsi di interesse anche per gli enti non commerciali che possedano tali cespiti.

La riapertura si applica alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

### La novità

#### Riporto delle perdite d'impresa

Il Mod. UNICO 2012 ENC recepisce le novità che riguardano il riporto delle perdite d'impresa: la distinzione tra **perdite a deducibilità piena o limitata** viene, infatti, evidenziata in tutti quei **casi in cui il riporto derivi da perdite** conseguiti dalla **società di capitali prima della trasformazione** in ente non commerciale.

La redazione e il giuramento della perizia relativa alla rideeterminazione del valore devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012.

In proposito, è stato stabilito che chi effettua la rivalutazione, qualora abbia già effettuato una precedente rideeterminazione del valore di terreni e partecipazioni, può detrarre

dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

A tal fine, sono stati previsti specifici spazi nei quadri RM (per i terreni) e RT (per le partecipazioni). Nel quadro RT è stata inserita una ulteriore sezione che deve essere utilizzata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R., realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20%.

## Imposte sostitutive e addizionali

### (Quadro RG)

In questo quadro sono stati inseriti due nuovi prospetti.

Una prima sezione è dedicata all'indicazione dell'imposta sostitutiva del 5% da parte di coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una partecipazione ad un fondo comune d'investimento immobiliare superiore al 5% (comma 4-bis dell'art. 32 del D.L. n. 78/2010, modificato dal comma 9, lett. c), del D.L. n. 70/2011).

È stata inoltre inserita una sezione in cui i soggetti non operativi devono indicare la maggiorazione dell'IRES di 10,5 punti percentuali prevista dall'art. 2, comma 36-quinquies, del D.L. n. 138/2011.

Questa maggiorazione si applica anche ai soggetti in perdita sistematica.

### Prospetti vari (Quadro RS)

In questo quadro è stato inserito un nuovo prospetto, riservato all'indicazione delle perdite conseguite, prima della trasformazione, dalla società di capitali

che si è trasformata in ente non commerciale, distinguendo tra quelle che, in base all'art. 84 del T.U.I.R., possono essere fruite in maniera limitata o piena.

Si segnala, inoltre, che anche gli enti non commerciali possono aderire al regime previsto per chi, nell'ambito dell'attività di impresa, rimane sotto il limite di 5 milioni di euro di ricavi, fa transitare tutte le operazioni attive e passive sul conto corrente e indica nelle dichiarazioni fiscali gli estremi identificativi dell'operatore finanziario e il tipo di rapporto intrattenuto con lo stesso.

In questa circostanza, si ricorda, è prevista la riduzione a metà delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 471/1997.

La disposizione è operativa dal 13 agosto 2011 e nel Mod. UNICO 2012 ENC è stato inserito il rigo RS80 per effettuare la segnalazione richiesta.

Nel quadro RS è stato inoltre aggiunto il rigo RS65A dedicato alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica quali la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, comma 4, del D.L. n. 201/2011).

Si ricorda inoltre che le agevolazioni per le spese di riqualificazione energetica sono state estese alle spese sostenute a tutto il 31 dicembre 2012.

In questo quadro è stata inoltre prevista una sezione che deve essere compilata da parte dei soggetti che, nell'ambito dell'attività d'impresa detengono, nel 2011 o nel 2012, apparecchi radiotelevisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali è stato pagato l'abbonamento speciale alla RAI.

È inoltre stata inserita, nel quadro RS, una sezione per l'indicazione della deduzione ai fini dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), legata alla quota di rendimento nozionale attribuita ai soci dai soggetti che provvedono al rafforzamento, mediante l'incremento del capitale proprio, della loro struttura patrimoniale, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011<sup>9</sup>.

### Frontespizio

Nel frontespizio del Mod. UNICO ENC 2012 è stata prevista una casella per la «dichiarazione integrativa» (art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n.

322/1998) con la quale si può segnalare la volontà di trasformare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione già presentata in richiesta di utilizzo in compensazione, facoltà possibile fino a 120 giorni dal termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia già stato erogato.

È stata inoltre inserita una nuova casella, denominata «canone RAI», da compilare in ogni caso, che si posseggano o meno apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radiotelevisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che vengano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

### Termini di versamento e presentazione

L'ultima, doverosa, precisazione riguarda i termini di versamento delle imposte e di presentazione della dichiarazione, per i quali non ci sono novità.

Il Mod. UNICO ENC 2012 deve essere presentato entro nove mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Si ricorda inoltre che per gli enti non commerciali - come per gli altri i soggetti IRES - il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento delle imposte che derivano dalla dichiarazione deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito in base alle predette disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È sempre possibile effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Nota:

<sup>9</sup> Poiché gli enti non commerciali non rientrano tra i destinatari di questa disciplina, questo nuovo prospetto dovrà essere compilato dai soggetti non residenti (cfr. il D.M. 14 marzo 2012).

Tavola n. 1 - Le novità del Modello ENC

<b>Quadro RB</b> Reddito da fabbricati	Nella <b>colonna 2</b> deve essere indicato il <b>codice 16</b> che identifica immobili di interesse storico-artistico.
<b>Quadro RG</b> Reddito d'impresa in contabilità semplificata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I nuovi limiti per la contabilità semplificata trovano applicazione già con riferimento al <b>periodo d'imposta 2011</b></li> <li>• Per i soggetti in contabilità semplificata, i costi concernenti <b>contratti a corrispettivi periodici</b> relativi a <b>spese di competenza di due periodi d'imposta</b>, in deroga all'art. 109, comma 2, lett. b), del T.U.I.R., sono deducibili nell'esercizio in cui è stato <b>ricevuto il documento probatorio</b>. Questa disposizione (relativa, ad esempio, ai costi per le utenze) si applica solo se l'importo del costo indicato dal documento di spesa <b>non è superiore ai 1.000 euro</b>.</li> </ul>
<b>Quadro RL</b> Redditi diversi	Nel rigo RL 12 deve essere indicata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci
<b>Quadro RF</b> Reddito d'impresa in contabilità semplificata	È stato introdotto, nel rigo destinato alle variazioni in aumento, il <b>codice 34</b> identificativo dei <b>costi indeducibili</b> .
<b>Quadri RT e RM</b> Rivalutazione dei terreni e partecipazioni	Sono stati riaperti i termini per procedere alla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni. Da quest'anno inoltre è possibile scomputare quanto già versato in occasione di precedenti operazioni di rideterminazione del valore. Nel quadro RT, è stata inserita un'ulteriore sezione che deve essere utilizzata per dichiarare le <b>plusvalenze</b> e gli altri <b>redditi diversi di natura finanziaria</b> indicati nell'art. 67, comma 1, lett. da <i>c-bis</i> ) a <i>c-quinquies</i> ), del T.U.I.R., realizzati a decorrere <b>dal 1° gennaio 2012</b> , per i quali è dovuta l' <b>imposta sostitutiva</b> nella misura del <b>20%</b> .
<b>Quadro RQ</b> Imposte sostitutive ed addizionali	In questo quadro sono stati inseriti due nuovi prospetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una prima sezione è dedicata all'indicazione dell'<b>imposta sostitutiva del 5%</b> da parte di coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una <b>partecipazione ad un fondo comune d'investimento immobiliare superiore al 5%</b> (comma 4-bis dell'art. 32 del D.L. n. 78/2010);</li> <li>• è stata, inoltre, inserita una sezione in cui i <b>soggetti non operativi</b> devono indicare la <b>maggiorazione dell'IRES di 10,5 punti percentuali</b> prevista dall'art. 2, comma 36-<i>quinquies</i>, del D.L. n. 138/2011. Questa maggiorazione si applica <b>anche ai soggetti in perdita sistematica</b>.</li> </ul>
<b>Quadro RS</b> Prospetti vari	In questo quadro è stato inserito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo prospetto, riservato all'indicazione delle <b>perdite</b> conseguite, <b>prima della trasformazione</b>, dalla <b>società di capitali</b> che si è <b>trasformata in ente non commerciale</b>, distinguendo tra quelle che possono essere fruite in maniera limitata o piena.</li> <li>• il <b>rigo RS65A</b> dedicato alla <b>detrazione del 55%</b> per interventi di <b>riqualificazione energetica</b>.</li> <li>• una sezione che deve essere compilata da parte dei soggetti che, nell'ambito dell'attività d'impresa detengono, nel 2011 o nel 2012, <b>apparecchi radiotelevisivi in esercizi pubblici</b>, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o che li <b>impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto</b> per i quali è stato pagato l'abbonamento speciale alla RAI.</li> <li>• una sezione per l'indicazione della deduzione ai fini dell'<b>ACE</b> (Aiuto alla Crescita Economica).</li> </ul>
<b>Frontespizio</b>	Nel frontespizio è stata prevista una casella per la « <b>dichiarazione integrativa</b> » con la quale si può segnalare la volontà di <b>trasformare</b> l'originaria richiesta di <b>rimborso dell'eccedenza d'imposta</b> risultante dalla dichiarazione già presentata in richiesta di <b>utilizzo in compensazione</b> , facoltà possibile <b>fino a 120 giorni dal termine ordinario</b> di presentazione e sempre che il rimborso non sia già stato erogato. È stata inoltre inserita una nuova casella, denominata « <b>canone RAI</b> », da compilare in ogni caso, che si posseggano o meno apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radiotelevisivi in esercizi pubblici, in <b>locali aperti al pubblico</b> o che vengano <b>impiegati a scopo di lucro</b> diretto o indiretto.

# La nuova «privacy» per gli enti non profit

di Marco A. Quiroz Vitale

## L'approfondimento

Le principali novità introdotte dal recente D.L. 70/2011 sono state, nel giro di pochi mesi, superate dal decreto D.L. n. 201/2011 (che ha eliminato ogni riferimento alle informazioni riferibili a persone giuridiche, enti od associazioni che non possono più essere considerati dati personali ai fini dell'applicazione del codice) e dal D.L. n. 5/2012 (che ha eliminato l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza, DPS). Come principale conseguenza, i titolari del trattamento dovranno dotarsi di un nuovo strumento di verifica della «privacy», coerente con le scelte organizzative di fondo e, quindi, da coordinare con altri strumenti eventualmente in uso.

### Riferimenti

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 45

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 34

Il legislatore, con la Manovra estiva del 2011 (D.L. 13 maggio 2011, n. 70)<sup>1</sup>, aveva già intrapreso la strada dell'esclusione delle persone giuridiche dal campo di applicazione della legge sulla *privacy*, sebbene questo cambiamento sia stato presentato come mera semplificazione formale in campo amministrativo-contabile; si trattava, in ogni caso, dell'esclusione della tutela della *privacy*, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra persone giuridiche, in un settore molto vasto che comprendeva attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (art. 34, comma 1-ter del codice della *privacy*)<sup>2</sup>.

La pur innovativa norma prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del codice della *privacy* ha avuto una vigenza

di poco più di sei mesi, perché il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201<sup>3</sup> ha radicalmente cambiato il campo di applicazione del codice, escludendo la rilevanza del trattamento dei dati delle persone giuridiche non solo nel settore amministrativo-contabile, ma in ogni ambito di relazioni giuridiche.

Ciò ha reso superflue varie norme del codice della *privacy* che, conseguentemente, sono state abrogate: non solo il comma 3-bis dell'art. 5, ma anche l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9, che prevedeva le forme di legittimazione attiva delle persone giuridiche, in qualità di interessati, all'esercizio dei diritti riconosciuti loro dal codice e, infine, la lett. h) del comma 1 dell'art. 43 del codice, che rendeva lecito il trasferimento di dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni, anche in via temporanea, fuori del territorio dello Stato, verso un Paese non appartenente all'Unione Europea, con qualsiasi forma o mezzo.

Un simile radicale cambiamento è stato introdotto dall'art. 40 del cd. decreto «Crescita», che reca l'apparentemente innocua rubrica «Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese», cioè una norma che si pone in formale continuità con i provvedimenti di semplificazione attuati sin dal 2008 in questo settore<sup>4</sup> e sembra rivolgersi essenzialmente ai soggetti profit; al contrario la norma

**Marco A. Quiroz Vitale** - Avvocato in Milano e docente presso l'Università degli studi di Milano

### Note:

- 1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Cfr. in *Banca Dati Big Suite*, IPSOA.
- 2 M.A. Quiroz Vitale, «La nuova "privacy" nel segno della semplificazione», in questa *Rivista*, n. 12/2011, pag. 21.
- 3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 4 Cfr. M.A. Quiroz Vitale, «La disciplina della privacy tra semplificazione e deregulation», in questa *Rivista*, n. 10/2008, pag. 609.



dissimula un provvedimento di ampia portata rivolto non alle imprese in quanto tali ma alle persone giuridiche e, quindi, alle sole imprese esercitate in forma collettiva ed i cui effetti secondari ricadono sugli enti privi di scopo di lucro, anche se non esercitano alcuna attività d'impresa.

### **La nozione di dati personali e la direttiva n. 95/46/CE**

L'art. 40 del D.L. n. 201/2011, infatti, ha modificato due definizioni, contenute nell'art. 4, che hanno un'importanza cruciale nella struttura del codice della *privacy*: quella di «dato personale» e quella di «interessato»; in entrambi i casi l'art. 40 ha eliminato ogni riferimento a «persona giuridica, ente od associazione», con il risultato che attualmente «dati personali» ai fini dell'applicazione della normativa sulla *privacy* sono le informazioni che si riferiscono alle persone fisiche e solo a loro e, correlativamente, solo le persone fisiche sono soggetti titolari del diritto alla protezione dei dati personali che li riguardano e delle altre facoltà previste dal codice.

Una simile limitazione è coerente con la cornice delineata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 24 ottobre 1995 che è «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati».

La direttiva, infatti, impegna gli Stati membri a garantire «la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali» (art. 1), non delle persone giuridiche, per le quali il concetto di riservatezza o «*privacy*» ha un significato meramente metaforico, risolvendosi, in realtà, nella tutela dei diritti delle persone fisiche che della persona giuridica costituiscono il substrato sociale ed organizzativo.

### **La definizione di «abbonato»**

I primi interpreti hanno messo in evidenza come il riferimento alle persone giuridiche non sia, in realtà, del tutto scomparso dal tessuto normativo del codice, perché l'art. 4, comma 2, lett. f), reca ancora l'originaria definizione di «abbonato» come «qua-

lunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate»; tuttavia il riferimento alle persone giuridiche nella definizione di «abbonato» pare essere frutto di una «svista» del legislatore che l'interprete può agevolmente emendare ricorrendo al ragionamento secondo il quale i dati della persona giuridica «abbonata» non sono più considerati «dati personali» e quindi manca il presupposto per applicare a tali soggetti la normativa speciale dettata dal codice (artt. 121-132).

Appare chiaro, a questo punto, come la rubrica dell'art. 40 sia fuorviante rispetto alla reale efficacia del provvedimento che non influisce sulle imprese individuali<sup>5</sup>, in cui le figure della persona fisica e dell'imprenditore sono compenetrato, mentre investe tutti i «soggetti non commerciali» che, per definizione, non sono imprese, ma che hanno una struttura super individuale: fondazioni, associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato ed ogni altra istituzione prevista dal primo libro del codice civile.

Continua a trovare applicazione alle persone giuridiche, pur con una portata diversa da quella originaria, una norma introdotta dal D.L. n. 70/2011: la lett. i-ter), comma 1, dell'art. 24 del codice in base alla quale: «con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice» si presume il consenso alla comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo - contabili, purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa no-

#### **Nota:**

<sup>5</sup> Ironicamente, proprio gli imprenditori individuali sono gli unici ad essere penalizzati dall'art. 40 del D.L. n. 201/2011 perché per effetto della abrogazione dell'art. 5, comma 3-bis, non possono più beneficiare - per le finalità amministrativo - contabili - delle disposizioni di semplificazione previste dal D.L. n. 70/2011 che erano indirizzate ad una platea più ampia di soggetti: persone giuridiche, imprese, enti o associazioni.

ta agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'art. 13. Le comunicazioni rilevanti sono, alla luce delle modifiche normative illustrate, solo quelle relative alle persone fisiche coinvolte<sup>6</sup> nelle attività degli enti e delle imprese, questa volta anche individuali.

## Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

La seconda importante misura di semplificazione prevista originariamente dal D.L. n. 70/2011 era quella relativa all'ampliamento della facoltà, per i titolari del trattamento di dati sensibili con strumenti informatici, di autocertificare, in luogo della redazione del DPS, il proprio rispetto della normativa sulla *privacy* ed, in particolare, l'adozione delle misure minime di sicurezza.

Anche questa norma di buon senso ha avuto vita breve, perché il successivo provvedimento d'urgenza del Governo Monti del 9 febbraio 2012, il decreto cd. liberalizzazioni, ha eliminato *in nuce* il problema, abrogando l'obbligo stesso di redigere il DPS.

La principale modifica del D.L. 9 febbraio 2012, n. 57 consiste, infatti, nell'abrogazione della lett. g) del comma 1 all'art. 34 con l'effetto di eliminare il DPS dal novero delle misure minime di sicurezza relative ai trattamenti svolti con l'ausilio di strumenti elettronici.

Stessa sorte, di conseguenza, ha subito il comma 1-bis del medesimo articolo che era stato solo pochi mesi prima emendato al fine di ampliare il ricorso alla autocertificazione in luogo del DPS.

Inoltre nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del codice, sono stati soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26 cioè, in sostanza, tutti i riferimenti al contenuto, un tempo obbligatorio, del DPS ed all'obbligo di farne menzione nella nota integrativa al bilancio.

### Osservazioni critiche

#### Effetti dell'abrogazione del DPS

La decisione di abrogare l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza ha determinato, come diretto effetto giuridico, l'**eliminazione della fattispecie del reato omissivo** in cui incorreva il titolare del trattamento elettronico di dati sensibili che **non avesse approvato entro il 31 marzo** di ciascun anno il DPS e, parimenti, è venuta meno l'astratta configurabilità **anche della relativa sanzione amministrativa**.

Occorre, tuttavia, osservare che il **quadro complessivo degli adempimenti** che gravano sui titolari di trattamenti - elettronici o cartacei - per **attuare le misure minime di sicurezza** (la cui efficace realizzazione era sottesa alla redazione del DPS) è rimasto **immodificato**.

Una simile riforma decisa dal Governo Monti elimina, a ben vedere, una misura di sicurezza di secondo livello che imponeva la documentazione (entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno) o l'autocertificazione del rispetto delle altre misure minime di sicurezza e la realizzazione di una valutazione dei rischi secondo una tecnica non dissimile da quella adottata per il DVR previsto dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e dalla valutazione del rischio - reato richiesta nell'elaborazione dei modelli organizzativi di cui al

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le modifiche descritte hanno un indubbio e diretto effetto giuridico: quello di eliminare la fattispecie del reato omissivo in cui incorreva il titolare del trattamento elettronico di dati sensibili che non avesse approvato entro il 31 marzo di ciascun anno il DPS (art. 169 codice della *privacy*) e, parimenti, è venuta meno l'astratta configurabilità anche della relativa sanzione amministrativa (art. 162, comma 2-bis).

Occorre, tuttavia, osservare che il quadro complessivo degli adempimenti che gravano sui titolari di trattamenti - elettronici o cartacei - per attuare le misure minime di sicurezza (la cui efficace realizzazione era sottesa alla redazione del DPS) è rimasto immodificato.

In particolare, nel settore dei trattamenti informatici l'art. 34 del codice continua ad imporre ai titolari:

- a) l'autenticazione informatica;
- b) l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

#### Note:

- 6 Rimane in vigore anche l'analogia previsione dell'art. 24, comma 1, lett. i-bis e le altre norme introdotte dal D.L. n. 70/2011 che hanno snellito la gestione del *curriculum*.
- 7 Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, in G.U. n. 82 del 6 aprile 2012.

- c) l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Inalterate sono anche le misure minime nel campo dei trattamenti cartacei:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

L'attuazione delle misure minime di sicurezza sopra elencate continua ad essere presidiata da salate sanzioni amministrative (da diecimila a centoventimila euro) e da sanzioni penali fortemente afflittive (l'arresto sino a due anni).

### Le responsabilità dei titolari del trattamento dopo l'abolizione del DPS

Alla luce di quanto illustrato, non si può che evi-

#### Osservazioni critiche

##### Analisi dei rischi e decisioni operative

La responsabilità della **messa in opera** di tutte le **misure** minime di primo grado, cioè quelle che direttamente incidono sulla **sicurezza dei dati**, **grava completamente** in capo al **titolare** del trattamento, **anche in assenza** di un **documento programmatico**.

La **novità maggiore** introdotta dal D.L. n. 5/2012 è che l'**analisi dei rischi**, e le conseguenti decisioni operative, dovranno essere pianificate attraverso **scelte autonome** dei titolari del trattamento che potranno individuare sia le **migliori scadenze temporali** per realizzare le verifiche sia le **procedure** e gli **strumenti di documentazione** realmente idonei alle proprie esigenze.

In particolare, le **forme di documentazione** appaiono **imprescindibili** sia a **fini probatori e difensivi** sia per garantire **trasparenza e correttezza** nei rapporti istituzionali e di lavoro.

denziare come la responsabilità della messa in opera di tutte le misure minime di primo grado, cioè quelle che direttamente incidono sulla sicurezza dei dati, gravi completamente in capo al titolare del trattamento, anche in assenza di un documento programmatico.

Se è stato nominato un responsabile della sicurezza informatica o della *privacy* (o più d'uno), parte della responsabilità di attuazione delle misure potrà essere trasferita a tale figura, tuttavia in capo al titolare incombe sempre il dovere (e la correlativa responsabilità) di controllo.

Esiste quindi un'area, piuttosto estesa, di attività e controlli - che erano esplicitamente

previste in sede di redazione del DPS, per quei soggetti che erano tenuti a farlo - che continua anche oggi ad essere di fatto necessario realizzare da parte, indistintamente, di tutti i titolari del trattamento.

In particolare, tali attività devono ora essere messe in opera negli stessi termini e con le stesse modalità secondo cui già avrebbero dovuto essere realizzate, prima della riforma del febbraio 2012, anche dagli altri titolari dei dati (quelli che non effettuavano trattamenti elettronici di dati sensibili).

Viene meno, in sostanza, la distinzione tra titolari che trattano dati sensibili con strumenti informatici ed altri titolari, poiché tutti ora sono tenuti a studiare forme adeguate per:

- a) controllare periodicamente lo stato di attuazione delle misure minime di sicurezza mediante verifica delle condizioni organizzative e strumentali attraverso cui si realizzano i trattamenti;
- b) accertarsi che il personale - anche attraverso idonea formazione - sia in grado di implementare le procedure atte a dare attuazione alle misure minime;

- c) analizzare i rischi di perdita accidentale dei dati, di accesso doloso di terzi o di danno causato a terzi da errori nel corso delle procedure di trattamento;
- d) pianificare le azioni volte a ridurre i rischi previamente analizzati tra cui non potrà mai mancare la formazione del personale.

## **Dal DPS ai nuovi strumenti di verifica e controllo**

Seguendo il ragionamento che andiamo delineando si sarebbe tentati di dire che, paradossalmente, l'abolizione del DPS abbia ampliato la platea dei soggetti tenuti a redigere documenti che attestino l'effettuazione di analisi e controlli.

Le cose non stanno, ovviamente, in questi termini, ma è certamente vero che tutti i titolari del trattamento sono oggi, indistintamente, posti di fronte alla necessità di studiare nuove forme di attuazione di misure di sicurezza che siano adeguate alle proprie esigenze, senza alibi di sorta.

In altre parole, da un certo punto di vista, chi prima non era tenuto formalmente a redigere un DPS (perché non trattava dati sensibili o perché effettuava simili trattamenti evitando accuratamente l'uso del computer) poteva ritenere, a torto, di avere un comodo alibi per disinteressarsi dell'analisi dei rischi nella propria realtà aziendale o istituzionale: ora non è più così.

La novità maggiore introdotta dal D.L. n. 5/2011 è che questa analisi, e le conseguenti decisioni operative, dovranno essere pianificate attraverso scelte autonome dei titolari del trattamento che potranno individuare sia le migliori scadenze temporali per realizzare le verifiche sia le procedure e gli strumenti di documentazione realmente idonei alle proprie esigenze.

In particolare, le forme di documentazione paiono imprescindibili sia a fini probatori e difensivi sia per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali e di lavoro; ciò non di meno i titolari potranno, solo se opportuno, discostarsi dal modello unico (e, quindi, nella maggior parte dei casi inadeguato) che prima del febbraio 2012 era imposto a tutti i titolari facendo astrazione delle loro caratteristiche soggettive: il DPS.

## **Documento di Valutazione della Privacy (DVP) e Documento di Autovalutazione della Responsabilità della Privacy (DARP): due proposte operative**

Il DPS dovrà lasciare il campo ad altri strumenti atti a governare i complessi processi di attuazione della normativa della *privacy* (cfr. Tavola n. 1).

Negli enti pubblici, nelle grandi o medie aziende ed anche in alcune particolari realtà del non profit si manifestano problemi di efficace gestione di dati sensibilissimi o quasi sensibili (ad esempio, relativi all'affidabilità economica) o incidenti sulla sicurezza di altre imprese; la *deregulation* del decreto «Monti» consente di recuperare l'esperienza maturata con la redazione del DPS, evitando, tuttavia, certe rigidità inutili presenti nell'attuale modello proposto dal Garante della *privacy* e stabilendo scansioni temporali più adeguate.

Si propone, a questo proposito, l'adozione di un Documento di Valutazione della *Privacy* (DVP) redatto secondo le migliori prassi del *risk management* e tale da integrarsi con il DVR redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e/o con i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001.

Analogamente per le cooperative e le Piccole o Medie Imprese (PMI), a seconda della natura dei dati trattati, si potrà ipotizzare l'adozione di un DVP semplificato, potendosi il titolare discostare sensibilmente dal modello dell'attuale DPS, che non pare essere sempre adeguato alle reali esigenze di praticità e precisione in alcuni ambiti specifici di rischio.

Inoltre, il DVP deve, ad avviso di chi scrive, essere prudenzialmente adottato anche da soggetti che non erano originariamente tenuti al DPS, ma che, per la natura dei dati che trattano (si pensi alla società di servizi che conserva i dati economico - finanziari dei propri clienti o che per essi svolge mansioni di amministratore di sistema), corrono un forte rischio economico e di immagine in caso di perdita, trattamento illecito o sottrazione dei dati.

Infine, enti non profit, professionisti e lavoratori autonomi, ordinariamente privi di una vasta articolazione che possa formare oggetto di DVP, potranno ricorrere ad una ragionata verifica dei propri obblighi da condensare in un Documento di Autovalutazione delle Responsabilità sulla *Privacy* (DARP) che

tenga conto dei soli tratti salienti dei trattamenti e delle criticità nella sicurezza dei dati trattati, seppure costruito in forma più ampia di una mera auto-certificazione.

L'obiettivo che anche tali soggetti devono perseguire è, infatti, quello di consentire al responsabile della

*privacy* ed al titolare del trattamento di valutare esaurientemente il livello del rischio cui sono soggetti i dati custoditi dalla propria struttura e, se possibile, di diminuire tale rischio, adottando non solo - e non tanto - le misure minime, ma, soprattutto, quelle idonee ai sensi dell'art. 31 del codice della *privacy*.

Tavola n. 1 - Nuovi strumenti di verifica e controllo

SOGGETTI TITOLARI DEL TRATTAMENTO	MISURA ADEGUATA	NOTE
<b>Enti pubblici</b>	Continuano certamente a essere tenuti, nel quadro delle misure adeguate ex art. 31 del codice, a redigere un documento sulla sicurezza	La scelta di eliminare il DPS senza sostituirlo con altro idoneo strumento espone a forti responsabilità il titolare del trattamento, salvo sussistano adeguate motivazioni. La scelta più idonea potrebbe essere l'adozione volontaria di un DVP, redatto in forma omogenea agli altri documenti aziendali relativi al <i>risk management</i>
<b>Grandi-medie imprese o enti non profit</b> di primaria importanza che operano in <b>settori sensibili</b> (sanità, difesa, ricerche di mercato, smaterializzazione documenti altrui, credito e finanziamento, investigazioni private, servizi alla persona ecc.)	Continuano a essere tenuti, nel quadro delle misure adeguate ex art. 31 del codice, a redigere un documento sulla sicurezza	La scelta di eliminare il DPS senza sostituirlo con altro idoneo strumento espone a forti responsabilità responsabile titolare del trattamento, salvo sussistano adeguate motivazioni. La scelta più idonea potrebbe essere l'adozione volontaria di un DVP, redatto in forma omogenea agli altri documenti aziendali relativi al <i>risk management</i>
<b>PMI, consorzi, cooperative e reti d'impresa</b>	Possono strutturare diversamente le modalità di documentazione delle misure di sicurezza, pur dovendo motivare adeguatamente la scelta e sempre che ciò non si traduca nella esposizione a maggior rischio della sicurezza dei dati, ex art. 31 del codice	La scelta adeguata nella maggior parte dei casi potrebbe essere l'adozione volontaria di un Documento di Valutazione della <i>Privacy</i> redatto in forma semplificata: «DVP semplificato»
<b>Professionisti e altri lavoratori autonomi</b>	Possono, salvo eccezioni da valutare caso per caso, elaborare un documento operativo di autovalutazione	Si propone uno strumento innovativo: il DARP redatto in forma schematica e di facile utilizzo
<b>Enti non profit</b>	Possono, salvo eccezioni da valutare caso per caso, elaborare un documento operativo di autovalutazione	Si propone uno strumento innovativo: il DARP redatto in forma schematica e di facile utilizzo

# IL QUOTIDIANO IPSOA

professionalità quotidiana

Il Quotidiano Ipsoa garantisce un'informazione tempestiva, trasversale e operativa proponendo ogni giorno contributi autorevoli che hanno lo scopo di fornire le soluzioni necessarie per svolgere al meglio l'attività professionale.

Particolare attenzione viene posta nel seguire le principali novità normative e gli eventi legati ai convegni degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Il Quotidiano si arricchisce, inoltre, degli editoriali a cura di firme di prestigio quali Raffaello Lupi, Gianfranco Ferranti, Marco Piazza, Pierluigi Rausei, Cesare Glendi e degli "Speciali" su tematiche di particolare importanza e attualità.


## ABBONATI SUBITO!

# 12 mesi + NO RISK visure

# a solo € 160\*

# anziché € 280!

\* con mini-pay prepagata da € 30



Per saperne di più vai su:  
[www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)  
 e digita "quotidiano"

## L'unico con i crediti formativi

Sempre più autorevole  
 Sempre più sulla notizia  
 Sempre più mobile

 **IPSOA**  
 Gruppo Wolters Kluwer



Y7ZDR FI

# Ritenute sui compensi sportivi: i dubbi sulla nuova aliquota

di **Stefano Andreani**

## L'approfondimento

Dopo il decreto «Salva Italia», che ha elevato l'aliquota dell'addizionale regionale di base dallo 0,9 all'1,23%, quale prelievo deve essere effettuato sui compensi sportivi che eccedono la quota esente di 7.500 euro?

La differenza è di pochi euro, ma la scarsa chiarezza del disposto normativo crea comunque problemi alle società e associazioni sportive.

### Riferimenti

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 28

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 6

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 69

Tutti i dirigenti sportivi sanno che i compensi previsti dall'art. 67 del T.U.I.R.<sup>1</sup> (i compensi «sportivi puri» e i compensi per co.co.co. amministrativo - gestionali) sono:

- esclusi da ogni prelievo fiscale fino a 7.500 euro (art. 69 del T.U.I.R.);
- e, per la parte eccedente i 7.500 euro, assoggettati ad «una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ... maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche»<sup>2</sup>.

Fino al 5 dicembre 2011 era pacifico che tale ritenuta fosse del 23% (aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF) + lo 0,9% di addizionale regionale (aliquota di compartecipazione fissata dall'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997). Successivamente, l'art 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto Salva Italia)<sup>3</sup> ha elevato dallo 0,9 all'1,23% l'aliquota dell'addizionale regionale di base di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011.

Ma tale aliquota «di base» coincide con l'aliquota «di compartecipazione» oppure è cosa diversa?

Se fosse un termine diverso per definire l'aliquota di compartecipazione, il prelievo sui cd. «compensi sportivi» dovrebbe essere del 23 + 1,23%; diversamente, l'aliquota di compartecipazione sarebbe invariata e il prelievo sui «compensi sportivi» pari a 23 + 0,9%.

Immediatamente dopo l'emanazione del citato decreto «Salva Italia» (pubblicato inevitabilmente a ridosso del termine, 16 gennaio, per il versamento delle ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese di dicembre), pur ritenendo che, probabilmente, la soluzione corretta fosse l'altra, si è suggerito<sup>4</sup> per prudenza di assoggettare i compensi corrisposti a partire dal 6 dicembre alla ritenuta di importo maggiore, rinviando a un articolo successivo (quello che state leggendo) un esame più approfondito della norma e, quindi, la decisione su come comportarsi a regime, regime che inizia da quando, nel 2012, verranno corrisposti compensi eccedenti la quota esente.

La soluzione che si propone ora è quindi, pur se ugualmente prudente, di taglio diverso:

- si espone di seguito l'esame della normativa di riferimento;
- sulla base di tale disamina, parrebbe che l'aliquota dell'addizionale da applicare sia rimasta allo 0,9%, ma la confusione normativa è tale che non si può essere certi di tale scelta;

**Stefano Andreani** - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Firenze

### Note:

1 In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

2 Art. 25 della legge n. 133 del 13 maggio 1999.

3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

4 P. Canta in Newsletter del 12 gennaio 2012, n. 1, *Fiscosport*

- disponendo ora di tempo per metterla in pratica, la strada corretta e praticabile pare essere la proposizione di una istanza di interpello preventivo, come disciplinata dall'art. 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 («Statuto del contribuente»).

## **Addizionale di compartecipazione**

Il primo passaggio dell'analisi è chiarire cosa significhi «addizionale di compartecipazione».

Punto di partenza è la disposizione che introduce tale termine, ovvero l'art. 119 Cost., modificato dall'art. 5 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001<sup>5</sup>.

Rispetto al testo originale, la riforma in senso federalista della Costituzione ha stabilito che a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni venga attribuita una quota del gettito erariale relativo al loro territorio, facendoli quindi «compartecipare» a tale gettito. Ciò può avvenire in due modi:

- a) destinando all'ente locale una quota del gettito dei tributi erariali (come accade, ad esempio, per l'IVA);
- b) istituendo imposte locali (caso recente e noto a tutti: l'IMU) che sostituiscano imposte erariali (o meglio: quote di imposte erariali).

## **Dalla compartecipazione all'addizionale**

Nell'ipotesi indicata al punto b), si diminuiscono le imposte erariali e contestualmente si istituiscono imposte locali, alle quali viene quindi «trasferito» parte del gettito.

Nel caso delle addizionali alle imposte sul reddito a ciò si aggiunge un diverso principio: sempre in sede di decentramento della gestione della finanza pubblica, si vuole lasciare a Comuni e Regioni la possibilità di variare le imposte locali, così che siano i cittadini di ogni Comune e Regione a decidere, tramite i loro organi, il livello di pressione fiscale (e correlativi servizi, ovviamente) che ritengono ottimali; di conseguenza, viene data la facoltà a Comu-

## **Osservazioni**

### **Effetti del decreto «Salva Italia»**

L'aliquota elevata dallo 0,9% all'1,23% è l'aliquota base e non quella di compartecipazione, dato che il decreto Salva Italia è intervenuto modificando non l'art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997, ma l'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011.

Di conseguenza, la ritenuta sui «compensi sportivi» eccedenti l'importo di 7.500 euro annui rimane fissata nel 23 + 0,9%: l'aliquota IRPEF sul primo scaglione di reddito, più l'unica aliquota di addizionale di compartecipazione stabilita dalla legge.

ni e Regioni di variare le aliquote di tali imposte locali.

Ciò significa che queste nuove addizionali svolgono due funzioni, ben distinte e assai diverse:

- in parte, sono il trasferimento all'ente locale di gettito erariale; è l'aliquota che realizza la «compartecipazione» dell'ente locale al gettito erariale prodotto dai suoi abitanti;
- in parte, sono prelievi autonomi, che l'ente locale stabilisce di addossare ai suoi cittadini.

Da questa doppia funzione discende che l'aliquota delle addizionali è formata da due componenti:

- a) l'aliquota «di compartecipazione» alla quale corrisponde una riduzione di pari entità dell'aliquota del prelievo erariale, essendo il suo scopo di consentire all'ente locale di «compartecipare» al gettito erariale;
- b) l'aliquota che possiamo chiamare «libera», che in

## **Nota:**

<sup>5</sup> «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».



realtà è la vera addizionale, perché non viene «recuperata» sulle imposte erariali, ma effettivamente si somma ad esse.

### **Addizionale comunale**

L'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai commi 10 e 11 stabilisce che «... il Governo è delegato ad emanare ... un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:...

- b) determinazione annuale dell'aliquota base, ... in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ... con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
- c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF ... in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;...

11. I decreti ... sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 indicano:...

Sebbene la norma non utilizzi esplicitamente il termine «di compartecipazione», i decreti determineranno quale parte del prelievo erariale viene sostituita dall'addizionale comunale, in tal modo facendo «compartecipare» i Comuni al gettito realizzato nel loro territorio.

È ovvio che, trattandosi di somme delle quali lo Stato si priva per destinarle ai Comuni, tale compartecipazione potrà essere stabilita solo in sede statale, e non certo da delibere comunali.

I decreti in questione, che dovevano tener conto di una serie molto complessa di elementi, non sono mai stati emanati, quindi la compartecipazione dei Comuni al gettito erariale semplicemente non è mai stata disposta: le addizionali comunali in vigore sono costituite interamente dalla componente «libera»; non sono nemmeno in parte addizionali «di compartecipazione».

### **Addizionale regionale: la legge delega**

Diverso è il caso dell'addizionale regionale.

Punto di partenza è la relativa legge delega, ovvero l'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, commi da 143 a 146:

«143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

- a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
  - 1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale ...
  - 2) dell'imposta locale sui redditi, ...
  - 3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, ...
  - 4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, ...
  - 5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ...
- b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; ...
- e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione: ...

144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi: ...

145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle ali-

quote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni ...

146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
- b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
- c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
- d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
- e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione».

Dalla legge delega traspare chiaramente l'applicazio-

ne del concetto di compartecipazione: si istituiscono IRAP e addizionale regionale, e correlativamente si abrogano tributi erariali e si ridisegnano le aliquote IRPEF, in tal modo trasferendone il gettito alle Regioni.

In attuazione di tale legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che, con gli artt. da 1 a 45, ha istituito e regolamentato l'IRAP, e all'art. 50 ha istituito l'addizionale regionale, stabilendo:

- al comma 2, che l'aliquota è fissata dalla Regione,
- al comma 3, che le Regioni deliberano tale aliquota fra lo 0,5 e l'1% entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce;
- al comma 8, che per il 1998 e 1999 l'aliquota è fissata allo 0,5%.

In tale stesura originaria non si parla di «compartecipazione».

Nel momento in cui effettivamente le Regioni hanno avuto il potere di determinare l'aliquota dell'addizionale è stato ovviamente necessario individuare quale fosse l'aliquota «di compartecipazione», lasciando libertà (entro limiti ben definiti) alle Regioni di effettuare le variazioni che ritenessero opportune (senza conseguenze per il gettito erariale). Infatti, il D.Lgs. n. 506/1999 ha sostituito il comma 3 citato: «l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento».

Anche se l'aggettivo «suddetta» non chiarisce certo le idee, l'unica interpretazione che si coordina con le norme precedenti, come sono state illustrate qui sopra, ci pare la seguente: ferma restando l'aliquota di compartecipazione, ciascuna Regione può maggiorare l'aliquota complessiva dell'addizionale.

Viene, in tal modo, esplicitata la «scissione» fra le due componenti dell'aliquota dell'addizionale: aliquota «di compartecipazione» (che non può essere nella disponibilità della Regione) e aliquota «libera», che ciascuna Regione può stabilire all'interno dei limiti fissati dalla legge.

L'art. 3 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, comma 1

ha successivamente stabilito che: «a decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento»<sup>6</sup>.

Ulteriore modifica viene apportata dall'art. 7 (ora abrogato) del D.L. n. 262/2006<sup>7</sup>, al comma 24, che stabilisce «nell'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 [giustamente non viene citato come modifica il D.Lgs. n. 446/1997, *N.d.A.*] le parole "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

Infine, l'art. 40 del D.L. n. 159/2007<sup>8</sup> ha aggiunto al comma 3 il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale».

Nonostante la poca chiarezza della norma (l'ultima frase non può essere «al quale si riferisce l'addizionale» bensì «nel quale è assunta la delibera», oppure «antecedente a quello al quale si riferisce l'addizionale») la delibera presa entro il 31 dicembre dell'anno X, che stabilisce l'aliquota per l'anno X+1, se stabilisce un'aliquota inferiore a quella vigente, può ben prevedere che essa valga anche per l'anno X, e se lo farà espressamente non vi saranno dubbi applicativi.

Siamo, quindi, al testo attuale, che stabilisce che l'aliquota di compartecipazione è lo 0,9%, e le Regioni da anni possono deliberare aliquote diverse variando quella che abbiamo chiamato «quota libera» (che non muterebbe, secondo l'opinione di chi scrive, l'aliquota di compartecipazione).

Tale interpretazione non risulta essere mai stata oggetto di contestazione, benché svariate Regioni abbiano nel tempo deliberato aliquote «complessive» dell'addizionale più alte della sola quota «di compartecipazione», spesso diversamente articolate in funzione del reddito.

### **Addizionale regionale: legge delega n. 42/2009 e D.Lgs. n. 68/2011**

Il passaggio successivo è la legge 5 maggio 2009, n. 42, rubricata «Delega al Governo in materia di fe-

deralismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», che all'art. 2 dispone che «il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e all'art. 7 stabilisce che:

«I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali ...;
- b) per tributi delle regioni si intendono ...;
  - 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;...
- c) ... per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale....».

In adempimento a tale delega, è stato emanato il D.Lgs. n. 68/2011, in vigore dal 27 maggio 2011, il cui art. 6, commi 1 e 2, ha stabilito che:

«1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore: .....

2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base».

#### **Note:**

6 A tal proposito si rileva che l'art. 3 non modifica l'art. 50, ma sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) il testo dell'art. 50 risulta modificato, inserendo tali due nuove aliquote, con decorrenza 30 marzo 2000. Non è certo una corretta e accurata procedura di emanazione e applicazione delle norme, ma non crea problemi di equivocità delle stesse.

7 Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

8 Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il D.L. n. 138/2011<sup>9</sup> ha poi anticipato di un anno i termini originari, portandoli rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.

Infine, l'art. 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha portato dallo 0,9 all'1,23% l'aliquota di base dell'addizionale regionale stabilita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, rendendo indispensabile chiarire se l'aliquota «di base» di cui al D.Lgs. n. 68/2011 coincida o meno con l'aliquota «di compartecipazione» di cui al D.Lgs. n. 446/1997, dato che il loro importo non è più identico.

### **Gli attuali rapporti fra tali disposizioni**

Né la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, né il D.Lgs. n. 68/2011 da essa delegato, hanno chiarito in che rapporto le disposizioni in essi contenute si collochino rispetto al «vecchio» art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997, che non risulta assolutamente essere stato nemmeno parzialmente abrogato.

Si considerino tre diverse ipotesi.

*I ipotesi: l'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011 abroga e sostituisce l'art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997*

Questa ipotesi non pare convincente, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'abrogazione di una norma di questa portata deve essere espressa o comunque sottintesa per palese incompatibilità, mentre il D.Lgs. n. 68/2011 non contiene tale abrogazione espressa, né le due disposizioni appaiono palesemente incompatibili;
- l'art. 6 disciplina chiaramente variazioni di un tributo già istituito (dall'art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997): «ciascuna regione ... può ... aumentare o diminuire»; la norma istitutrice del tributo non viene quindi abrogata, anzi se ne conferma la validità, dato che le si applicano modifiche.

*II ipotesi: l'aliquota di base è l'aliquota di compartecipazione*

Anche questa ipotesi non appare convincente:

- la quota «di compartecipazione» non può che essere decisa dallo Stato; mentre ogni singola Regione non può certamente decidere in autonomia quanto del gettito erariale voglia attribuirsi, può invece decidere l'aliquota base (quota «di

compartecipazione» più quota «libera»), nonché ogni eventuale variazione di tale aliquota in funzione dell'entità del reddito, della composizione dello stesso, della composizione del nucleo familiare, ecc.;

- una norma precedente usa il termine «aliquota di compartecipazione», una norma successiva, che non abroga la precedente ma che a essa chiaramente si riferisce modificandola, usa il termine «aliquota di base»: le due disposizioni si riferiscono a due aliquote diverse.

*III ipotesi: aliquota base e aliquota*

*di compartecipazione sono due cose diverse*

Tale soluzione, appare l'unica che permette di coordinare le due norme:

- l'art. 50 fissa l'aliquota di compartecipazione, con atto avente forza di legge dello Stato e senza possibilità delle Regioni di intervenire;
- l'art. 6 fissa l'aliquota di base, così da stabilire un punto di riferimento per determinare il *range* all'interno del quale la Regione può stabilire aumenti o diminuzioni, tant'è vero che se le aliquote in vigore fossero superiori, possono essere mantenute.

### **Osservazioni conclusive**

In base alla terza ipotesi condivisibile, quella che viene ora elevata dallo 0,9% all'1,23% è l'aliquota base e non quella di compartecipazione, dato che il decreto *Salva Italia* è intervenuto modificando non l'art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997, ma l'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011.

Di conseguenza, la ritenuta sui «compensi sportivi» eccedenti l'importo di 7.500 euro annui rimane fissata nel 23 + 0,9%: l'aliquota IRPEF sul primo scaglione di reddito, più l'unica aliquota di addizionale di compartecipazione stabilita dalla legge.

L'incertezza normativa non consente però di essere sicuri di tale interpretazione e per tale motivo verranno proposte istanze di interpello; certo è che, se l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate fosse che

#### **Nota:**

<sup>9</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

«aliquota di base» significa «aliquota di compartecipazione», si ricorda che l'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011 stabilisce:

- al comma 1, che «ciascuna regione ... può ... aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base»;
- al comma 4, che «le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale ... differenziate ... in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale»;
- al comma 5, che «le regioni, nell'ambito dell'addizionale di cui al presente articolo, possono disporre ... detrazioni in favore della famiglia»;
- al comma 6 che «le regioni, nell'ambito dell'addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre ... detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale».

Da ciò discende che la ritenuta per addizionale regionale, da operare sui compensi sportivi eccedenti l'importo di 7.500 euro, diverrebbe senza alcun dubbio l'adempimento di gran lunga più complesso per le società e associazioni sportive, a fronte di un gettito sostanzialmente irrisorio; la modestia delle somme in gioco (e, quindi, delle relative eventuali sanzioni) unita alla complessità dei dati da raccogliere e dei conteggi da effettuare, ne farebbe probabilmente la disposizione più diffusamente violata dell'intero panorama fiscale italiano.


## Per saperne di più

- G. Martinelli e M. Saccaro, «Addizionale regionale: quale aliquota applicare sulle somme corrisposte agli atleti dilettanti?»

## RIVISTE

## Pratica Fiscale e Professionale

Il settimanale che ti permette di maturare crediti formativi



Una vera "agenda settimanale" necessaria per **monitorare** gli **adempimenti in scadenza** ed avere a disposizione tutti gli strumenti operativi per interpretare e trasferire nella pratica quotidiana le tante novità legislative in materia di **fisco, bilancio, società, previdenza, lavoro e finanziamenti**.

Pratica Fiscale e Professionale accompagna le attività del professionista, assicurando un'informazione tempestiva e completa, facile da consultare per **l'impostazione grafica chiara** e **l'utilizzo di tabelle e schemi riassuntivi**.

L'abbonamento comprende:

- **6 Corsi di Pratica Fiscale e Professionale:** vere e proprie **guide** agli adempimenti più ricorrenti e impegnativi in materia fiscale, societaria e contabile, attraverso un programma articolato per "lezioni" e con il ricorso ad esempi e casi di studio
- **3 corsi e-learning:** i corsi di formazione

on-line che permettono di maturare **3 crediti formativi**

- **4 Monografie** sulle tematiche di attualità
- **2 Codici Tascabili:** IVA e IMPOSTE SUI REDDITI
- **6 Inserti per la preparazione all'Esame** di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- **Consultazione** dei **contenuti on-line** della rivista e **pdf in anteprima**

Periodicità: settimanale  
Abbonamento annuale: 175,00 €  
Ipsoa, pagg. 48

### Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**  
Tel. 02.82476794  
E-mail: [info.commerciali@ipsoa.it](mailto:info.commerciali@ipsoa.it)
- **Agenzia Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.shopwki.it/rivistapratificafiscale](http://www.shopwki.it/rivistapratificafiscale)**

# Coop sociali: stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL

di Paola Polliani

## La novità

Il 16 dicembre 2011 è stato rinnovato il CCNL Cooperative Sociali, per il periodo 1° gennaio 2010 - 1° gennaio 2013 che, per la prima volta, disciplina l'istituto dell'apprendistato in base alle previsioni del nuovo Testo Unico.

Dal 1° maggio 2013 sarà attivo il Fondo di sanità integrativa, con un importo mensile pro-capite di 5 euro a carico delle cooperative sociali, in cui saranno iscritti tutti gli addetti del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato.

### Riferimenti

Accordo di rinnovo CCNL Cooperative Sociali  
16 dicembre 2011

Le organizzazioni sindacali FPS Cisl, Fisascat Cisl, FP Cgil e Uil Fpl e le associazioni datoriali Legacoopsociali, Federsolidarietà - Confcooperative, Agci Solidarietà hanno sottoscritto, il 16 dicembre 2011, l'accordo di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali che interessa il settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

### Struttura della contrattazione (art. 10)

L'accordo di rinnovo contiene importanti modifiche finalizzate a rafforzare le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello, recependo le più recenti evoluzioni del sistema delle relazioni industriali introdotte con gli accordi del 2009<sup>1</sup>.

Infatti, a seguito di tali recenti accordi, il nuovo assetto delle relazioni sindacali prevede diversi meccanismi di rafforzamento della contrattazione di secondo livello mirata al raggiungimento, in sede aziendale o territoriale, di intese dirette a governare, a livello locale, situazioni di crisi aziendale ovve-

ro a favorire lo sviluppo economico e occupazionale di specifiche aree.

### La contrattazione nazionale

In seguito agli accordi del 2009, è stata prevista la riduzione della durata del Contratto Collettivo Nazionale da quattro a tre anni, sia per la parte economica, sia per la parte normativa.

Inoltre, per quanto riguarda le procedure di rinnovo, i tempi e i termini delle procedure - sempre in un'ottica di maggiore garanzia delle relazioni industriali - sono stati modificati e, in particolare, la comunicazione della disdetta deve avvenire almeno sette mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r., anziché soltanto due mesi prima.

Nei sei mesi antecedenti la scadenza del Contratto Collettivo, ove si sia aperto il negoziato, le parti osserveranno la cd. tregua sindacale e, pertanto, non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancata o ritardata disdetta il Contratto Collettivo si intenderà prorogato di anno in anno.

Nel caso di mancato rispetto della tregua sindacale, è stata introdotta la previsione che si possa esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del Contratto Collettivo e degli eventuali Accordi di secondo livello slitterà di un mese.

### La contrattazione territoriale

L'accordo di rinnovo ha ribadito che il Contratto

Paola Polliani - Avvocato

### Nota:

1 Accordo Quadro 22 gennaio 2009 e Accordo Interconfederale 15 aprile 2009.

territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Nazionale, pertanto opererà nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal Contratto Collettivo.

Tra le materie devolute alla contrattazione decentrata vi sono:

- 1) la definizione delle modalità atte a permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all'attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;
- 2) l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio;
- 3) le attività di soggiorno;
- 4) l'inquadramento di profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione, garantendo la coerenza con lo stesso;
- 5) la disciplina dell'Elemento Retributivo Territoriale (ERT);

#### **Elemento Retributivo Territoriale**

L'ERT è un elemento retributivo strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi svolti.

L'ERT ha caratteristiche variabili e non determinabili a priori, è incerto nella corresponsione e nell'ammontare, pertanto troveranno applicazione i regimi contributivi e fiscali particolari, previsti dalla normativa vigente.

Tale emolumento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale e deve considerarsi **omnicomprensivo** di qualsiasi incidenza, ivi compreso il **Trattamento di Fine Rapporto**.

#### **Imprese in difficoltà**

La norma collettiva, così come modificata, prevede

#### **Soluzioni operative**

##### **Elemento Retributivo Territoriale (ERT)**

L'Elemento Retributivo Territoriale (ERT) è un elemento retributivo strettamente correlato ai **risultati** conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto, in termini di **produttività, qualità** o altro dato denotante la **competitività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi svolti**.

Essendo **incerto** nella **corresponsione** e nell'**ammontare**, tale emolumento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale e deve considerarsi **omnicomprensivo** di qualsiasi **incidenza**, ivi **compreso il Trattamento di Fine Rapporto**.

anche che le cooperative possano chiedere alle parti firmatarie del Contratto territoriale un confronto per ottenere la sospensione, l'esonero o il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell'ERT in casi di:

- 1) sofferenza economica da valutarsi con riferimento all'andamento del Margine Operativo Lordo (MOL);
- 2) sofferenza finanziaria;
- 3) situazioni di crisi in presenza di delibera ex legge n. 142/2001.

#### **Elemento di garanzia retributiva**

Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora sia stata presentata una piattaforma di secondo livello territoriale, ma entro il 31 marzo 2013 non si arrivi ad un accordo, le cooperative o le aziende erogheranno con la retribuzione di maggio 2013 un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi. Sono escluse da tale previsione le imprese in difficoltà come sopra descritte.

#### **Apprendistato (art. 28)**

Con l'accordo di rinnovo, il CCNL Cooperative Sociali è il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a disciplinare l'istituto dell'apprendistato in base alle previsioni del nuovo Testo Unico (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167<sup>2</sup>).

#### **Finalità dell'istituto**

L'apprendistato viene definito dalle parti, coerentemente con quanto previsto anche dal nuovo decreto, come «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani».

Si sottolinea che la definizione dell'istituto come

#### **Nota:**

<sup>2</sup> In Banca Dati Lavoro ONE, IPSOA.

«contratto di lavoro a tempo indeterminato» è tratta dal disposto dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 che recita testualmente:

«1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.».

Tale previsione fugava ogni dubbio in ordine alla natura dell'apprendistato che parte minoritaria della dottrina in passato aveva ritenuto essere riconducibile ai contratti di lavoro a tempo determinato.

### **Ammissibilità**

Sono riconosciute tre tipologie di apprendistato:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (i cui profili di formazione, regolamentazione e durata sono demandati alle Regioni e Province autonome).

### **Assunzione, requisiti del contratto, limiti numerici e di età**

Le parti hanno precisato che è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati:

- la prestazione oggetto del contratto;
  - il periodo di prova;
  - il trattamento economico;
  - la qualifica e il relativo livello, che potrà essere acquisito al termine del rapporto;
  - nonché la durata del periodo di apprendistato, mentre il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
- Per quanto attiene alla proporzione numerica, la cooperativa può occupare un numero massimo di apprendisti pari all'80% del personale specializzato e qualificato in servizio in azienda.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie di-

### **La novità**

#### **Contrattazione di secondo livello**

L'accordo di rinnovo contiene importanti modifiche finalizzate a **rafforzare le relazioni sindacali**.

Infatti, il nuovo assetto delle relazioni sindacali prevede diversi meccanismi di rafforzamento della **contrattazione di secondo livello** mirati al raggiungimento, in sede aziendale o territoriale, di intese dirette a governare situazioni di **crisi aziendale** ovvero a favorire lo **sviluppo economico e occupazionale di specifiche aree**.

pendenze lavoratori qualificati o specializzati o che, comunque, ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

In merito ai limiti d'età, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

### **Percentuale di conferma**

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% di apprendisti il cui periodo di apprendistato sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti, con esclusione dei lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa, rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Tale limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

### **Obblighi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- a) impartire o far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- c) non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- d) accordare all'apprendista i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione;
- e) registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.

Il datore di lavoro dovrà, altresì, dare comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista, trenta giorni prima della scadenza dell'apprendistato.

### **Doveri dell'apprendista**

L'apprendista ha l'obbligo di:

- a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della



persona da questi incaricata della sua formazione professionale;

- b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
- c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento;
- d) osservare le norme disciplinari.

Inoltre l'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di formazione anche se in possesso di un titolo di studio.

### **Estinzione del rapporto di apprendistato**

Il rapporto di apprendistato si estingue:

- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'art. 2118 c.c. ossia previo preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista;
- a seguito di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

### **La formazione**

Le parti sociali, nell'accordo di rinnovo, hanno definito come «qualificazione» l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi attraverso la formazione interna - anche mediante affiancamento - ovvero attraverso la formazione esterna, finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie.

In particolare, per quanto riguarda la formazione interna, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, sono rimesse alle parti la nozione, i contenuti, le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale.

### **Cambi di gestione (art. 37)**

Le modifiche introdotte dall'accordo in merito ai cambi di gestione riguardano soltanto la lettera B) della norma collettiva.

Nel caso in cui le condizioni dell'appalto siano rimaste invariate, l'azienda subentrante non solo avrà, come aveva in precedenza, l'obbligo di assumere nei modi e alle condizioni previste dalle leggi vi-

#### **La novità**

##### **Apprendistato**

La novità della norma collettiva consiste nel disciplinare l'istituto dell'apprendistato in base alle previsioni del nuovo Testo Unico (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). **In particolare, l'apprendistato viene espressamente definito come contratto di lavoro a tempo indeterminato**, conformemente a quanto previsto dal Testo Unico.

genti il personale addetto al cantiere, ma dovrà anche garantire il mantenimento della retribuzione da Contratto Nazionale in essere (retribuzione contrattuale) ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

La novità della norma collettiva consiste, dunque, nell'introduzione dell'obbligo, in ca-

po all'azienda subentrante, di garantire una soglia minima di tutele economiche ai lavoratori soggetti a passaggio di cantiere.

### **Aumenti contrattuali (art. 75)**

Nella nuova formulazione dell'art. 75, i minimi conglobati della retribuzione vengono incrementati alle seguenti scadenze:

- euro 30 dal 1° gennaio 2012 al livello CI;
- euro 20 dal 1° ottobre 2012 al livello CI;
- euro 20 dal 1° marzo 2013 al livello CI;

per quanto riguarda gli altri livelli si procederà secondo la riparametrazione.

### **Accordi di gradualità (art. 76)**

Nell'accordo si dà atto che l'attuale fase di crisi del Paese potrebbe determinare, nella fase applicativa del nuovo Contratto Collettivo, situazioni di evidenti difficoltà di tenuta economico - finanziaria per alcune cooperative e/o territori; pertanto, le parti hanno previsto la possibilità di ricorrere a percorsi di gradualità concordata, attraverso accordi in sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi con esclusione di quello decorrente dal 1° gennaio 2012 (prima *tranche*).

Tali accordi sono sottoscritti dalle articolazioni territoriali delle medesime parti.

### **Assistenza sanitaria integrativa (art. 86)**

Con l'accordo di rinnovo è istituito un fondo di sanità integrativa, a decorrere dal 1° maggio 2013, con un importo mensile pro-capite di 5 euro a carico delle cooperative.

A decorrere dal 1° maggio 2013 saranno iscritti al

Fondo cooperativo che le parti individueranno tutti gli addetti del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato. Sono fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa

### Soluzioni operative

#### Elemento di garanzia retributiva

Qualora sia stata presentata una piattaforma di secondo livello territoriale, ma **entro il 31 marzo 2013 non si arrivi ad un accordo**, le cooperative o le aziende erogheranno con la **retribuzione di maggio 2013 un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi**.

Sono **escluse** da tale previsione le **imprese in difficoltà** (imprese in sofferenza economica, in sofferenza finanziaria oppure in situazioni di crisi).

aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

## RIVISTE

### Cooperative e Consorzi

#### Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

**Comitato di Redazione:** M. Benni, R. Chiusoli, R. Genco, G. Malusà, P. Morara, G. Ravaioli

L'unico punto di riferimento per le cooperative, i consorzi, i professionisti fiscali e gli operatori del settore per trovare tutte le **soluzioni** alle **problematiche fiscali, contabili, previdenziali, civilistiche e giuslavoristiche** che si presentano nella prassi quotidiana.

La Rivista coniuga al **rigore scientifico** degli **interventi** d'autore l'**operatività** garantita dall'analisi delle novità, degli adempimenti, dei casi, delle scritture contabili, dei modelli, attraverso un'**impostazione grafica chiara**, ricca di **tabelle e schemi riassuntivi**.

Fornisce strumenti indispensabili per il **monitoraggio** comunitario, nazionale e regionale di **agevolazioni e finanziamenti** legati al settore

L'abbonamento comprende:  
– **2 Monografie**


– Servizio Dottrina on-line che offre direttamente dalla Home-page;

- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- **Consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione.

Periodicità: mensile  
Abbonamento annuale: € 168,00  
Ipsoa, pagg. 64

#### Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**  
Tel. 02.82476794  
E-mail: [info.commerciali@ipsoa.it](mailto:info.commerciali@ipsoa.it)
- **Agenzia Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- [www.shopwki.it/rivistacooperative](http://www.shopwki.it/rivistacooperative)



# Elaborare il «caso» per la raccolta fondi

di **Marta De Narda** e **Valerio Melandri**

## L'approfondimento

Per elaborare un caso di fundraising efficace, occorre guardare con gli occhi del donatore. Ciò significa che un'organizzazione non deve mai dare per scontato che i donatori siano interessati solo ai dettagli tecnici dei propri progetti, bensì deve rendersi conto del fatto che le persone possano essere più interessate alla mission, ai valori, alla vision e all'impatto sociale del lavoro dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione dovrebbe, quindi, sforzarsi di riflettere sulla propria identità e guardarsi da un punto di vista il più possibile esterno, prima di partire con un programma di raccolta fondi.

Quando un potenziale donatore si avvicina ad un'organizzazione non profit, chiedendo perché dovrebbe fare una donazione in suo favore, può accadere di trovarsi nell'imbarazzo di non saper rispondere in modo appropriato alla richiesta.

Elaborare un buon «caso» a sostegno della raccolta fondi aiuta a superare questa difficoltà.

Il semplice fatto di scrivere, infatti, forza a indagare in profondità sull'impatto sociale del lavoro dell'organizzazione stessa, rendendolo più chiaro anche ai donatori effettivi e potenziali.

Aver redatto un buon caso di *fundraising*, inoltre, è segno di un buon *management* e rende più sicuri nel formulare la richiesta di donazione. Da un lato, infatti, fare sì che *staff*, membri dell'organo direttivo e tutte le voci interne all'organizzazione facciano riferimento ad un unico documento da cui attingere le informazioni consolida il messaggio che si vuole trasmettere; dall'altro, fornire al soggetto incaricato di chiedere le donazioni tutte le indicazioni su cosa dire e come dirlo, infonde maggiore fiducia e tranquillità.

## Tipologie di «casi» per la raccolta fondi

Si possono distinguere quattro tipologie di «casi» per la raccolta fondi:

- «caso di supporto interno»: è una raccolta di tutte le argomentazioni persuasive ed informative che possono essere utili quando si parla con i donatori, suddivisi in *target* specificamente identificati. È ad uso interno, non richiede una particolare forma e le informazioni in esso contenute devono essere oneste, anche riguardo ai punti di debolezza dell'organizzazione;
- «caso di supporto generale»: riassume brevemente il motivo per cui la *mission* dell'organizzazione è importante e fa chiarezza riguardo al ruolo essenziale dei donatori nel realizzarla. Influenza tutte le normali comunicazioni rivolte ai donatori stessi;
- «caso per la fase silenziosa della raccolta di capitali»: è un semplice documento di testo in cui sono riportate le informazioni essenziali. Scriverci sopra in rosso «Bozza» può compiacere i potenziali donatori cui viene presentato, che, in questo modo, si sentono valorizzati non solo per la donazione che potrebbe loro essere richiesta, ma anche per le opinioni e le idee che sono invitati ad esprimere sul progetto;
- «caso per la fase pubblica della raccolta di capitali»: è indirizzato al pubblico dei potenziali donatori per informarli sulla «visione» dell'organizzazione. Richiede una *brochure* ben preparata e stampata.

Più in generale, il caso per il *fundraising* non riguarda tanto cosa fa l'organizzazione, ma che cosa essa

**Marta De Narda** - Collaboratrice di Philanthropy Centro Studi, [www.philanthropy.it](http://www.philanthropy.it)

**Valerio Melandri** - Direttore del Master in Fundraising, Università di Bologna, [www.master-fundraising.it](http://www.master-fundraising.it)

promette al mondo attraverso la propria *mission*, i propri risultati ed il proprio operare.

Alcune organizzazioni hanno la percezione di essere «non essenziali», perché perseguono scopi che non hanno un impatto vitale per l'uomo (ad esempio, un'associazione che si occupa di preservare le tradizioni di una determinata regione), ma non è detto che esse non possano essere competitive sul mercato delle donazioni.

Devono semplicemente cercare i donatori giusti, in grado di condividere i loro interessi e, per fare ciò, è importante che scrivano una *mission* rilevante per i donatori stessi.

In questo caso, sarebbe utile pensare alle conseguenze di un eventuale fallimento della *mission* dell'organizzazione o, ancora, a quali potrebbero essere le conseguenze se l'organizzazione non esistesse del tutto.

Si tratta di un esercizio da svolgere in gruppo, poiché consente di uscire dal cerchio delle risposte conosciute e di mettersi nei panni dell'osservatore esterno, scoprendo punti di interesse e valori impensati, che potrebbero anche coinvolgere nuovi soggetti, avvicinandoli all'organizzazione non profit.

## Elaborare il caso: il metodo

Per scrivere un caso di successo occorre immedesimarsi nella posizione di chi non essendo in possesso di nessuna informazione sull'organizzazione le si avvicina per la prima volta, ponendosi le tipiche domande scettiche dell'uomo della strada: perché la sua *mission*/il suo programma è vitale? Perché la soluzione che propone è ottimale e unica? Perché adesso è così urgente? Perché ha bisogno di donatori?

Inoltre, bisogna essere preparati a rispondere a domande che riguardano la particolare situazione dell'organizzazione, anticipando eventuali dubbi e perplessità che i donatori potrebbero sollevare e for-

## Soluzioni operative

### Le fasi nell'elaborazione del caso

Il primo passo nell'elaborazione del caso per la raccolta fondi consiste nel raccogliere tutte le **informazioni** di base che riguardano l'**organizzazione**.

Nella successiva **fase di scrematura**, si scelgono i dati migliori per la costruzione del caso, facendo attenzione all'aspetto emozionale (anche le decisioni dei donatori hanno basi emotive).

Segue poi la fase di **assemblaggio** e di **scrittura** del caso: in tale ultima tappa, è fondamentale la redazione di un **marketing brief**, ovvero il riassunto delle risposte alle domande che i potenziali donatori potrebbero fare e che il caso stesso deve contenere.

nendo loro risposte chiare e dirette.

In questo modo, infatti, anche i potenziali punti di debolezza possono essere trasformati in un punto di forza a favore della causa dell'organizzazione.

Elaborare il caso per la raccolta fondi è un lavoro che, in media, prende dai tre ai sei mesi di tempo, periodo a cui si deve aggiungere quello per la fotografia, la grafica e la stampa, se si decide di farne una pubblicazione.

Molti tendono a suddividere il processo di elaborazione

nelle cinque fasi che si illustrano di seguito.

### Raccolta delle informazioni

#### e scelta delle persone da intervistare (fase 1)

Il primo passo consiste nel raccogliere tutte le informazioni di base che riguardano l'organizzazione, ossia:

- chi è: *mission*, valori, storia, dati sui beneficiari, organi amministrativi;
- cosa fa: comunicati stampa, comunicazioni esterne recenti, come, ad esempio, *newsletter*, descrizioni di programmi e servizi, prove dei risultati raggiunti, profili dello *staff*, informazioni finanziarie, casi di studio o testimonianze di persone che sono state aiutate, eventi;
- dov'è diretta: *vision*, piani strategici, obiettivi finanziari e investimenti corrispondenti, informazioni sui *trend* che potrebbero influenzare l'organizzazione.
- come viene vista dall'esterno: notizie che parlano dell'organizzazione, *testimonial*, premi e riconoscimenti.

Si passerà, quindi, a scegliere le persone interne all'organizzazione da intervistare.

Si tratta, in particolare, di prediligere quelle che hanno una *vision* chiara (come il direttore generale), che conoscono le storie migliori riguardo a come l'organizzazione riesca a cambiare la vita dei bene-

ficiari (come lo *staff* che attua i programmi), che sanno perché i donatori la sostengono (come qualsiasi donatore che dona già da molto tempo). Nella scelta di chi intervistare sarà, però, necessario fare attenzione agli equilibri interni all'organizzazione.

### **Interviste (fase 2)**

Le interviste sono importanti (sia che si conosca l'organizzazione, sia che non la si conosca), in quanto permettono di guardarla «da fuori», con gli occhi, il cuore e la testa di un donatore.

Quando si intervista una persona è bene porle una o due domande iniziali e poi lasciarla parlare liberamente, ascoltando con attenzione e prendendo nota di tutti i fatti, le idee e le opinioni utili per l'elaborazione del caso.

L'uso del registratore è opportuno solo quando si debba parlare con qualcuno (come, ad esempio, un ricercatore) che darà sicuramente informazioni tecniche difficili da ricordare.

Le interviste possono essere fatte di persona o al telefono.

Le prime sono preferibili, in quanto di solito avvengono nei luoghi dove l'organizzazione opera e si ha così l'occasione di visitarli, prendendo nota dei colori e delle emozioni che suscitano.

È importante raccogliere bene le informazioni per ottenere un ottimo risultato finale.

Per questo bisogna ricordare che è necessario farsi un'idea globale dell'organizzazione (e non parziale, guardandola da un unico punto di vista), nonché assicurarsi che l'organizzazione stessa abbia le idee chiare su ciò che è e che vuole ottenere.

In particolare, nella strutturazione di campagne di raccolta capitali, è importante porre delle domande che aiutino a creare una visione, un'immagine a cui dar vita.

Ciò, infatti, aiuta i potenziali donatori a vedere e «toccare con mano» quello che si intende realizzare.

### **Scrematura delle informazioni (fase 3)**

Una volta raccolte le informazioni necessarie si pas-

#### **Soluzioni operative**

##### **Attenzione, Interesse, Desiderio e Azione (AIDA)**

Scrivere il caso di *fundraising*, significa **attirare l'attenzione** dei potenziali donatori, **dire** qualcosa che crei in loro **interesse**, fare una **promessa** o un'**offerta** che **stimoli** il loro **desiderio** e far **emergere** un urgente **richiamo all'azione**.

sa alla fase di «scrematura» ovvero si scelgono i dati migliori per la costruzione del caso: quelli che testimoniano perché la *mission* dell'organizzazione è importante, che rivelano una promessa, una novità o ciò che c'è di unico riguardo ai programmi e ai servizi proposti, che raccontano una

storia significativa e che spiegano i risultati che è possibile raggiungere grazie ai donatori.

Una cosa fondamentale da ricordare nel momento in cui si effettua la scrematura per elaborare il caso interno è l'aspetto «emozionale».

Le decisioni di ogni persona, infatti, anche quelle più razionali, hanno basi emotive e ciò vale anche per i donatori.

Sarà, dunque, importante inserire nel caso che si sta preparando degli stimoli emotivi, tenendo conto del fatto che ogni uomo è spinto all'azione dalla voglia di migliorare le proprie condizioni, dai benefici che può ottenere piuttosto che dalle caratteristiche di ciò che ha già ottenuto, dalla paura di perdere qualcosa piuttosto che dalla possibilità di guadagnarla.

### **Assemblare il caso interno (fase 4)**

Per assemblare il caso interno i passi da seguire sono tre:

- mettere in un unico documento tutti i dati rilevanti emersi dalla fase di scrematura;
- far corrispondere ad ogni informazione alcune parole in grassetto o delle note in modo da ritrovarle facilmente più avanti quando serviranno;
- ordinare tutte le informazioni in categorie: (i) perché la nostra organizzazione sta operando in quel campo; (ii) perché adesso; (iii) perché i donatori dovrebbero averla a cuore; (iv) la storia dell'organizzazione; (v) idee brillanti che vengono in mente ma ancora da valutare.

### **Scrivere il caso interno (fase 5)**

Nell'elaborazione scritta del caso interno<sup>1</sup>, non oc-

Nota:

<sup>1</sup> In media, può raggiungere circa 2.000 parole.

corre preoccuparsi troppo per il titolo della campagna e, quando arriva il momento di deciderlo, è importante scegliere il più funzionale alla raccolta del maggior numero di fondi, indipendentemente da altre considerazioni.

Ad ogni modo, prima di redigere il caso completo, è fondamentale fare un passo preliminare: scrivere il «*marketing brief*» ovvero il riassunto delle risposte alle domande che i potenziali donatori potrebbero fare e che il caso stesso deve contenere.

Non è un documento scritto ai fini di una pubblicazione, ma è ad uso personale: si tratta di una mappa che mostra quali sono le parti della storia che si andrà a raccontare e come si collegano tra loro.

Lo stile di scrittura del caso deve tenere conto che il testo verrà letto da persone che non faranno attenzione ad ogni singola parola, ma che dedicheranno poco tempo prima di decidere se donare o meno.

Lo stile deve essere, dunque, colloquiale, e non deve fare uso di un linguaggio di settore.

Bisogna ricordare, inoltre, che si devono usare parole coraggiose e vivide (non deboli e blande), che è importante creare emozioni e che non si deve aver paura di sollevare conflitti e controversie, perché sono l'essenza del dramma e, come tali, coinvolgono le persone spingendole a superare indifferenza e inerzia.

Scrivere il caso significa raccontare una storia con lo scopo di portare i potenziali donatori dal punto di partenza in cui si trovano al punto di arrivo che è l'obiettivo dell'organizzazione, attraverso la persuasione.

Nel caso possono individuarsi le seguenti fasi:

- messaggio di benvenuto;
- introduzione, che tocca il tema della campagna;
- storia dell'organizzazione;
- filosofia dell'organizzazione;
- motivi per cui la sua *mission* è importante oggi;
- *vision*;
- richiesta di donazione;
- ringraziamenti.

In tutto questo, è fondamentale che i donatori non siano trattati come dei semplici spettatori, ma che si sentano la soluzione essenziale al problema che l'organizzazione vuole risolvere. Insomma, devono essere spinti dentro alla storia che si sta raccontando:

invitarli a vincere assieme la battaglia per cui si sta lottando è un modo per coinvolgerli.

Nel caso per la raccolta fondi, «raccontare la storia» è un po' anche «vendere la storia» e, per fare ciò, c'è una formula che può aiutare racchiusa nell'acronimo AIDA ovvero Attenzione, Interesse, Desiderio e Azione.

Scrivere il caso di *fundraising*, infatti, significa attirare l'attenzione dei potenziali donatori, dire qualcosa che crei in loro interesse, fare una promessa o un'offerta che stimoli il loro desiderio e far emergere un urgente richiamo all'azione.

Bisogna ricordare anche che le persone vogliono capire e assorbire quanto gli stiamo raccontando, ma non sempre hanno il tempo di leggerlo.

Per questo è importante inserire un «livello di scorrimento» costituito da tutti quegli elementi che, in una pagina, sono capaci, a colpo d'occhio, di attirare l'attenzione del potenziale donatore.

Si tratta soprattutto di elementi grafici come titoli, sottotitoli, grassetti e fotografie.

Il «livello di scorrimento» deve essere costruito ancora prima di scrivere il testo, di cui andrà a costituire lo scheletro, chiedendosi cosa si sceglierebbe di dire se, per raccontare la storia, si potessero usare solo titoli e sottotitoli.

Elaborare il caso per la raccolta fondi significa non limitarsi a raccontare un progetto così come appare a prima vista, bensì mettere in evidenza tutte le conseguenze positive che la realizzazione di questo porterà anche a chi non è personalmente coinvolto come beneficiario diretto.

In tal modo, si farà emergere che il progetto, in quanto tale, ha più valore dell'organizzazione stessa che lo promuove e si apriranno nuove porte per i potenziali donatori.

Per orientare questi ultimi, inoltre, è utile inserire nel caso uno schema riepilogativo in cui si espliciti brevemente l'obiettivo o gli obiettivi di raccolta fondi che ci si è prefissati e il progetto di riferimento.

L'efficacia di una richiesta di donazione sarebbe maggiore se le persone potessero vedere con i loro occhi quanto è forte l'impatto del lavoro dell'organizzazione.

Il caso per la raccolta fondi deve far sì che ciò accada, coinvolgendo il lettore in un *tour* immaginario

in cui non solo si racconta l'attività dell'organizzazione, ma si chiede al potenziale donatore di utilizzare la sua immaginazione per vedere le immagini, sentire gli odori e ascoltare i suoni di ciò che viene narrato per iscritto.

Non bisogna mai dimenticare, poi, che nel racconto è importante mettere sempre al centro il donatore.

Ad esempio, si potrebbe scrivere come didascalia di una foto «Joseph, uno dei nostri 15.000 bambini salvati» ma è più opportuno dire «Joseph, uno dei 15.000 bambini salvati grazie alle vostre donazioni», cambiando così il punto di vista.

Essere diretti, nel modo di esporre il caso, può costituire un buon approccio, ma può risultare anche un po' noioso e poco interessante.

Un modo per superare questo ostacolo è cercare di intrattenere i lettori suscitando sorpresa attraverso il capovolgere di un'aspettativa precedentemente creata oppure tramite alcuni dettagli che diano forma nella mente di chi legge ad una vivida immagine mentale o, ancora, con tratti di dialogo riportati. Ad un certo punto della redazione del caso, però, arriva il momento di venire allo scoperto e di avanzare la richiesta di donazione, cosa che deve avvenire senza rimanere impliciti o elusivi.

Per il potenziale donatore, infatti, ad un certo punto la richiesta di donazione dovrebbe essere il culmine del percorso emotivo fatto fino a quel momento e dovrebbe, quindi, permettergli di entrare «da eroe» nella storia che gli abbiamo appena raccontato.

La richiesta di donazione non deve essere lunga bensì breve, brillante, dritta al punto e spingere alla partecipazione.

È fondamentale dare importanza, quando si scrive il caso, alle foto e agli elementi visivi, in quanto essi attirano maggiormente l'attenzione e spiegano da soli ciò che si vuole raccontare, senza bisogno di ulteriori parole.

### Soluzioni operative

#### Scrivere il caso

Elaborare il caso per la raccolta fondi significa non limitarsi a raccontare un progetto così come appare a prima vista, bensì mettere in evidenza tutte le **conseguenze** positive che la realizzazione di questo porterà **anche** a chi **non** è **personalmente coinvolto** come beneficiario diretto.

In tal modo, si farà emergere che il **progetto**, in quanto tale, ha **più valore** dell'**organizzazione** stessa che lo promuove e si apriranno nuove porte per i potenziali donatori.

Per orientare questi ultimi, inoltre, è utile inserire nel caso uno **schema riepilogativo** in cui si espliciti brevemente l'**obiettivo** o gli obiettivi di **raccolta fondi** che ci si è prefissati e il **progetto** di riferimento.

Una volta scritto, il caso per la raccolta fondi è pronto per essere presentato ai potenziali donatori, ma prima deve essere approvato dall'organizzazione, passo che non è affatto scontato. In un mondo ideale, infatti, il consulente di *fundraising* dovrebbe essere colui che approva il linguaggio finale del caso, ma, nella realtà dei fatti, spesso questo viene messo in discussione dalle persone interne all'organizzazione stessa. Queste ultime, di solito, fanno fatica a capire i criteri con cui è stato costruito, perché, non riuscendo a guardarlo dal punto di vista esterno,

sono inclini a voler comunicare ciò che loro conoscono meglio, ovvero i dettagli del progetto. Spesso, infatti, non si comprende che le ragioni per cui una persona decide di donare non sono razionali, ma hanno basi psicologiche ed emotive.

A ragione di ciò, bisogna essere preparati anche a spiegare le motivazioni che hanno portato all'elaborazione del caso con quella particolare formulazione e, a volte, anche ad accettarne la mancata approvazione, nonostante sembri perfetto.

### Fundraising

- L. Lomazzi e V. Melandri, «Il modello ibrido di «face to face» australiano: opportunità e sfide in Italia», in questa *Rivista*, n. 1/2012, pag. 21
- S. Spalvieri e V. Melandri, «La logica aziendale del «Web 2.0» al servizio della buona causa», in questa *Rivista* n. 2/2012, pag. 42;
- I. De Giuseppe e V. Melandri, «Direct Response Television Advertising: un caso di successo», in questa *Rivista*, n. 3/2012, pag. 30



## Report economico finanziario

Il Report Economico Finanziario rappresenta lo strumento ideale per supportare le imprese e i consulenti del settore agro-alimentare nei loro processi decisionali e quelle dei settori ad esso collegati (industria e distribuzione).

Ipsa, in collaborazione con ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), valorizza e propone il patrimonio di informazioni dell'Istituto. **Dati unici nel sistema agro-alimentare nazionale** (domanda e offerta, consumi, costi e prezzi, ciclo di vita) organizzati per comprendere i fenomeni e definire le strategie.

Collana in offerta scontata del **25%**  
fino al 31/01/2012

Compili subito il coupon, e lo invii **via fax allo 02.82476403**. Può acquistare anche on line su **www.shopwki.it** oppure può contattare l'**Agenzia** della sua zona ([www.shopwki.it/agenzie](http://www.shopwki.it/agenzie)) o rivolgersi alle **migliori librerie** della Sua città.

- (00115387) Sì, desidero acquistare il volume REF 2010 (bovini da carne, cereali, frutta fresca, olio d'oliva) in offerta a € 37,50 anziché € 50,00
- (00126288) Sì, desidero acquistare il volume REF 2011 (agrumi, bovini da latte, riso, suini, vivaismo) in offerta a € 37,50 anziché € 50,00
- (00132683) Sì, desidero acquistare il volume REF 2011 (acquacoltura, ortaggi, ovinocapri, vino) in offerta a € 37,50 anziché € 50,00

Cognome e Nome	Azienda/Studio
Via	CAP
Città	
Tel.	Fax
e-mail (obbligatoria):	Cod. cliente
Partita IVA	C.F.

(1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsa, allegato alla fattura

Addebitare l'importo di € ..... sulla mia carta di credito:

Mastercard (16 cifre)    American Express (15 cifre)    VISA (16 cifre)    Diners (14 cifre)

n° \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

Nome e indirizzo titolare carta di credito \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**  
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.

\*Tutti i prodotti in abbonamento si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata s.r. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Qualora l'abbonamento riguardi prodotti in offerta pluriennale, la disdetta comunicata fuori dai limiti prestabiliti, non esonera dal pagamento dei canoni che andranno a maturare sino alla scadenza dell'abbonamento.



# La comunicazione di crisi: strumenti, condotte e obiettivi

di **Stefano Martello**

## L'approfondimento

La «crisi», anche se positivamente risolta, può creare sentimenti di insicurezza e sfiducia che obbligano l'organizzazione non profit coinvolta ad una perenne attività di fidelizzazione, interna ed esterna, che potrebbe distoglierla dalla previsione/attuazione di attività di crescita. Quale che sia l'origine e lo stato della crisi, appare fondamentale offrire una risposta credibile, tempestiva e pertinente, in grado di rassicurare non solo il pubblico direttamente colpito dai riflessi della crisi in corso, ma anche tutti gli altri pubblici dell'organizzazione coinvolta.

L'obiettivo non è quello di annullare la probabilità di un evento di crisi, quanto quello di affievolirne la forza, in termini di effetti e di percezioni.

Prima ancora di parlare dei principali *step* propri di un'attività di contenimento di una crisi potenziale e/o di risposta ad una crisi già in atto, appare importante definire lo stesso concetto di crisi, così come modellato dall'attuale scenario di sfondo.

Per alcuni, la crisi si riassume in un evento improvviso e imprevedibile - che può interessare l'organizzazione, un suo servizio/prodotto o un suo esponente particolarmente rappresentativo - che produce un effetto negativo di percezione e di visibilità rispetto a tutte le tipologie di pubblico, esterno e interno.

Per altri, lo stato di crisi è il risultato finale di una condotta poco attenta ai rischi potenziali insiti in qualsiasi attività dell'agire umano.

Poco capace di individuare minime distorsioni che, complice il tempo e la mancata attenzione, si trasformano in veri e propri errori di sistema più difficili da sanare.

Entrambe le visuali appaiono legittime, soprattutto se calibrate sulle caratteristiche del Terzo Settore italiano; in particolare ci si riferisce ad una dimensione spontaneista che vede nell'apporto volontario l'unica forza di propulsione<sup>1</sup>, ma anche all'assenza di una rete unitaria di rappresentanza funzionale ad una corretta ed efficace razionalizzazione di interventi e risorse<sup>2</sup>.

La presenza di tecniche di contenimento e di risposta a situazioni di crisi appare ancora più imprescindibile rispetto alle dimensioni dell'ambito che registra un fenomeno esponenziale di polarizzazione tra piccole e grandi organizzazioni con un vantaggio per le prime che - proprio a causa delle loro limitate dimensioni (operative e finanziarie) - sono più soggette a condotte slegate tra loro, calibrate sul breve termine e non attentamente pianificate.

Quale che sia l'origine e lo stato della crisi, appare fondamentale offrire una risposta credibile, tempestiva e pertinente, in grado di rassicurare non solo il pubblico direttamente colpito dai riflessi della crisi in corso, ma anche tutti gli altri pubblici dell'organizzazione coinvolta.

## Attività di contenimento

L'attività di contenimento appare strategica nell'identificare i possibili rischi insiti nell'attività del-

**Stefano Martello** - Consulente in comunicazione in Roma

### Note:

- 1 E che comporta ulteriori criticità riassumibili - nella sfera interna - nell'assenza di percorsi di crescita professionale e retributiva e nel forte *turn over* e, nella sfera esterna, nell'assenza di credibilità nei rapporti con i *partner* del profit e della sfera pubblica.
- 2 Sul tema, sia concesso il rinvio a S. Martello, «Comunicare il Terzo Settore: riflessioni sul "se" e sul "come"», in questa *Rivista* n. 1/2012, pag. 34.

l'organizzazione prima che gli stessi si trasformino in criticità.

Occorre sviluppare all'interno dell'organizzazione stessa un sistema di *audit* che interessi trasversalmente ogni pubblico interno, dal vertice - che avrà la responsabilità di sviluppare una conseguente condotta di risposta - fino ai settori intermedi, che, per la loro stessa collocazione, possono riuscire a cogliere in tempo reale i malumori e le distorsioni provenienti dall'interno e dall'esterno.

La fase di *audit* diventa, così, funzionale ad un processo di analisi dei rischi, con una particolare attenzione alle attività più sensibili; alle percentuali di accadimento, nonché alla valutazione dei possibili danni, in termini operativi e reputazionali.

Più che una tecnica, dunque, un'attitudine organizzativa che non scongiura del tutto l'insorgenza di una crisi - che potrebbe dipendere anche da cause non direttamente imputabili all'operato dell'organizzazione - ma che ne limita il rischio, predisponendo l'intera struttura ad un atteggiamento di continua verifica e monitoraggio.

### Pianificazione e programmazione

Originando dal dato per cui non è tanto in dubbio il «se» l'organizzazione si troverà in una situazione di crisi, quanto il «quando», appare importante una attività di pianificazione e programmazione di strumenti, professionalità e mansioni in grado di traghettare l'organizzazione da uno stato di crisi ad uno stato di superamento/risoluzione della crisi.

In tale direzione, il primo passo è la costituzione di un *Crisis Management Team* (CMT) che si occuperà di reperire tutte le informazioni utili rispetto alle aree di maggiore criticità dell'organizzazione, di elaborare una pur solo delineata strategia di risposta che includa tutti i pubblici dell'organizzazione (compresi i media), di monitorare quotidianamente

### Soluzioni operative

#### Attività di «audit»

All'interno di un'organizzazione non profit è importante sviluppare un **sistema di *audit*** che interessi trasversalmente ogni pubblico interno, dal **vertice** - che avrà la responsabilità di sviluppare una conseguente condotta di risposta - fino ai **settori intermedi**, che, per la loro stessa collocazione, possono riuscire a cogliere in tempo reale i malumori e le distorsioni provenienti dall'interno e dall'esterno. La fase di *audit* diventa, così, funzionale ad un processo di analisi dei rischi, con una particolare **attenzione alle attività più sensibili; alle percentuali di accadimento, nonché alla valutazione dei possibili danni, in termini operativi e reputazionali.**

- in caso di crisi sopravvenuta  
- gli effetti della strategia, registrando gli eventuali scostamenti dal piano originario e valutando eventuali cambiamenti di rotta, nonché di gestire il dopo crisi in una visuale di miglioramento organizzativo e operativo.

Rispetto alla composizione del CMT, la stessa natura della crisi - che può riguardare molteplici aspetti della vita organizzativa non facilmente prevedibili - impone una struttura flessibile che tenga conto della necessità di accentrare il più possibile l'aspetto

decisionale operativo, pur rispetto ad ambiti d'azione diversi e diversificati.

Si condivide, in tal senso, la proposta di R.F. Littlejohn<sup>3</sup> che prevede una collaborazione tra componenti permanenti e componenti temporanei che saranno reclutati in base alle dirette esigenze riscontrate.

L'attività del CMT non è, chiaramente, limitata al periodo di risposta ad una crisi, ma si alimenta quotidianamente attraverso incontri regolari e costanti nel tempo.

### Formazione interna

La soluzione efficace di una crisi impone un sincronismo organizzativo che coinvolge trasversalmente tutti gli appartenenti all'organizzazione, a prescindere dalle mansioni, dai ruoli e dall'inquadramento.

Tradotto sul piano operativo, il concetto si realizza in un piano di formazione interna (curato dai componenti permanenti del CMT) che, attraverso esercitazioni, assegni a ciascun appartenente un compito, una mansione e una responsabilità ben delineata.

Non si tratta solo di un'attività per migliorare le

#### Nota:

<sup>3</sup> In E. Invernizzi e D. Ripamonti, «La comunicazione e la gestione delle crisi», in E. Invernizzi (a cura di), *Relazioni pubbliche - le competenze e i servizi specializzati*, Milano, 2002, pag. 227.

prestazioni dell'organizzazione in un momento di estrema tensione, ma anche di un ottimo metodo per verificare il clima interno; per aumentare il livello di fidelizzazione e per promuovere una più efficace collaborazione tra il personale retribuito e i volontari<sup>4</sup>.

### **Manuale di crisi**

Lo stesso elemento della tempestività - che, insieme alla credibilità e alla pertinenza, caratterizza una risposta efficace - impone la presenza di un documento che rechi al proprio interno procedure di comportamento standardizzate e attuabili in piena autonomia dai diretti responsabili, da integrare successivamente con strumenti e condotte calibrate sulla tipologia di crisi riscontrata.

All'interno del Manuale di crisi, l'utente individuerà il CMT (nomi, ruoli, responsabilità specifiche, dati anagrafici e contatti), le procedure immediatamente attuabili, i principali pubblici di riferimento dell'organizzazione, i documenti e i materiali immediatamente spendibili nel contatto con i media e tutti i possibili numeri utili di organizzazioni esterne.

### **Gestione della crisi**

Si supponga di trovarsi temporalmente all'interno di una crisi già in atto. Si tratta di verificare l'ottimale applicazione degli strumenti delineati nella fase di pianificazione e programmazione, calibrandoli con la natura della crisi in corso.

La parola più ricorrente, in questa fase, è «dialogo». Si ritiene, erroneamente, che il dialogo vada concentrato esclusivamente sul pubblico più direttamente colpito dagli effetti della crisi.

Ponendo un esempio, se la crisi ha colpito uno dei prodotti/servizi più rappresentativi, si cercherà di rispondere esclusivamente alle istanze di tutti coloro che usufruiscono, direttamente o indirettamente, di quel determinato prodotto/servizio: utenti, finanziatori, istituzioni coinvolte.

In questo modo si rischia, nel contempo, di innescare altre crisi potenziali.

Sempre considerando l'esempio di cui sopra, si valuti lo stato d'animo di un qualsiasi collaboratore dell'organizzazione coinvolta che nello stato di crisi vedrà il rischio concreto di un mancato prolun-

gamento del contratto o di un volontario che non potrà più inserire nel proprio *curriculum vitae* l'esperienza maturata in un'organizzazione il cui lavoro e la cui credibilità sono state messe seriamente in discussione o, ancora, di un donatore fidelizzato che chiederà chiarimenti in merito ai progetti già in corso d'opera.

Senza contare, poi, le criticità interne di natura organizzativa che si riassumono in un sentimento di demotivazione nei confronti di quelle persone che, paradossalmente, dovrebbero naturalmente contribuire alle attività di risanamento.

Si tratta, quindi, di rinsaldare l'elemento fiduciario che intercorre normalmente tra i vari pubblici e l'organizzazione con un dialogo sincero e trasparente che abbia come obiettivo primario non tanto una semplice assicurazione, quanto un'assunzione di responsabilità piena, funzionale alla scelta di una condotta che, nel riconoscimento del problema, intravede il primo passo verso una soluzione efficace.

In questa ideale direzione, è importante che i vertici dell'organizzazione si rendano sempre disponibili all'incontro e al confronto, evidenziando ciò che si sta facendo e perché lo si sta facendo.

### **Controllare la notizia**

Spesso, proprio l'assenza di dialogo con i propri pubblici rispetto alla crisi in essere favorisce il diffondersi di ipotesi, mezze verità e, in alcuni casi, di vere e proprie mistificazioni che complicano ulteriormente il clima già teso della gestione della crisi. Controllare la notizia vuole dire riconoscerla immediatamente, nelle caratteristiche, negli effetti e, dopo un'attenta riflessione, nelle cause che l'hanno generata.

Soprattutto rispetto alla sfera esterna, appare strategico l'accentramento del ruolo di raccordo tra l'organizzazione e i media nei confronti di un'unica persona - il portavoce<sup>5</sup> - che si occuperà di gestire e codificare i flussi informativi in entrata e in uscita.

---

#### **Note:**

<sup>4</sup> Come già evidenziato, una delle più attuali criticità interne al Terzo Settore italiano è proprio quella della diffidenza reciproca tra i dipendenti e i volontari.

<sup>5</sup> Da selezionare tra i componenti permanenti del CMT.

## Dialogo con i media

Uno degli errori più frequenti nel corso della gestione di una crisi è quello di interpretare i media come un nemico con cui confrontarsi necessariamente, piuttosto che come un filtro naturale tra l'operato dell'organizzazione e la percezione da parte dell'opinione pubblica.

Spesso, alle domande e alle richieste di informazioni si risponde con un silenzio ostinato che, sganciato da valutazioni morali o etiche, appare controproducente per due ordini di motivi.

Il primo si riassume nel mancato riconoscimento dei media come parte integrante di un rapporto complesso e strutturato, mentre il secondo - più operativo - si concentra sul mancato controllo della notizia, funzionale all'emersione di ipotesi non verificate che potrebbero complicare - o addirittura compromettere - il lavoro del CMT e, più in generale, la reputazione dell'organizzazione.

L'alternativa è, dunque, quella di un rapporto collaborativo improntato sulla trasparenza, sulla sincerità e sulla fiducia reciproca, con un obiettivo che non deve essere limitato temporalmente al periodo di crisi, ma che deve essere naturalmente calibrato sul medio - lungo termine.

Tra le attività più premianti in termini di efficacia: - rendersi immediatamente disponibili per eventuali incontri e/o interviste rispondendo in maniera chiara e sincera alle domande poste;

- assicurare, per i diversi media coinvolti, un flusso informativo costante (e calibrato sulle diverse peculiarità editoriali) che riesca a evidenziare i diversi livelli d'azione della risposta dell'organizzazione alla crisi;

- monitorare quotidianamente le informazioni rilasciate dai media, per verificare che le stesse siano state rilasciate all'esterno in maniera corretta e, sia pure indirettamente, per confermare l'efficacia del

## Soluzioni operative

### «Crisis Management Team» (CMT)

Al fine di consentire il superamento/risoluzione della crisi che può investire un'organizzazione non profit, è importante la costituzione di un «Crisis Management Team» (CMT) che si occuperà di

- reperire tutte le **informazioni** utili rispetto alle **aree di maggiore criticità** dell'organizzazione,
- elaborare una pur solo delineata **strategia di risposta** che includa tutti i pubblici dell'organizzazione (compresi i media),
- monitorare quotidianamente - in caso di crisi sopravvenuta - gli effetti della strategia, registrando gli **eventuali scostamenti** dal piano originario e valutando eventuali cambiamenti di rotta, nonché
- gestire il «**dopo crisi**» in una visuale di **miglioramento organizzativo e operativo**.

sistema di dialogo interno all'organizzazione (cfr. Tavola n. 1).

L'obiettivo non è solo quello di «controllare» la notizia, ma anche di offrire all'esterno l'immagine di una struttura responsabile del proprio operato, pronta ad ammettere i propri sbagli (se presenti) e ancora più pronta ad adoperarsi per la ricerca di una soluzione che sia veloce ed efficace (cfr. Tavola n. 1).

### Capitalizzare gli effetti della crisi

Il dato storico è un potente alleato per comprendere le potenzialità - in termini di

coesione, aggregazione e crescita - di una crisi all'interno di una qualsiasi organizzazione complessa.

Volgendo lo sguardo al recente passato, basti pensare alla reazione della popolazione civile dell'allora

Tavola n. 1 - Il dialogo con i media

Cosa fare	Cosa non fare
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscere la funzione e il ruolo dei media;</li> <li>• essere reperibili per interviste o chiarimenti;</li> <li>• rispondere in maniera chiara, esaustiva e pertinente;</li> <li>• garantire un flusso informativo costante nel tempo;</li> <li>• fornire sia le buone che le cattive notizie;</li> <li>• verificare l'attendibilità delle informazioni rilasciate all'esterno;</li> <li>• monitorare la veridicità delle informazioni rilasciate dai media.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegittimare la funzione e il ruolo dei media;</li> <li>• tenere un atteggiamento antagonista o eccessivamente difensivo;</li> <li>• non indicare ai media un referente unico;</li> <li>• nascondere lo stato di crisi o, ove conosciuto, i motivi che l'hanno generato;</li> <li>• rispondere in maniera arrogante e supponente;</li> <li>• selezionare le informazioni da declinare all'esterno;</li> <li>• non verificare l'attendibilità delle informazioni rilasciate all'esterno;</li> <li>• non monitorare il quadro informativo esterno;</li> <li>• offrire opinioni e non informazioni.</li> </ul>

Stalingrado di fronte all'invasione tedesca nel corso del secondo conflitto mondiale o, ancora, alla reazione dello stesso popolo tedesco all'indomani di una sconfitta che non era solo militare ma soprattutto sociale ed etica. In entrambe i casi, si registra una condotta positiva ed aggregante che, nella consapevolezza della propria capacità di reazione di fronte ad eventi imprevisti o a sbagli, rintraccia forze e risorse che forse non sapeva nemmeno di possedere.

Il superamento di una crisi configura, così, due possibili atteggiamenti.

Nel primo si tende a rimuovere la tensione e le incertezze appena trascorse, ricreando una bolla fittizia di normalità.

Una soluzione sterile che non consente di riflettere sui motivi che hanno portato alla crisi e ai metodi che hanno consentito di rimuoverla<sup>6</sup>.

Nel secondo caso, al contrario, tutta l'organizzazione si impegna in una analisi serrata per verificare l'effettivo superamento dello stato di crisi nonché l'efficace applicazione delle condotte di pianificazione e gestione.

In particolare, ci si dovrà chiedere se siano state identificate e rimosse tutte le cause che hanno scatenato la crisi; se esiste un rischio concreto che le stesse possano generare una nuova crisi<sup>7</sup> e se tutti gli strumenti di risposta hanno funzionato in maniera efficace, sia rispetto agli obiettivi che ai pubblici individuati.

In merito a quest'ultimo aspetto, si sottolinea l'importanza della fase in oggetto anche per migliorare la resa operativa e comunicativa degli strumenti a disposizione dell'organizzazione.

È importante che questa riflessione non sia solo interna ma, una volta conclusa, sia declinata all'esterno, nei risultati raggiunti, verso tutti i pubblici dell'organizzazione, in un'azione di rassicurazione e conferma della serietà della stessa.

### Soluzioni operative

#### Manuale di crisi

Il **Manuale di crisi** è il **documento aziendale** in cui sono riportati i **principi** da seguire, le **procedure** e i **comportamenti** da adottare e le azioni da compiere in caso di crisi.

Deve essere concepito come uno **strumento di lavoro** e di **formazione**, come utile supporto alle riunioni, alle simulazioni e alla diffusione all'interno dell'organizzazione di una **cultura della prevenzione della crisi**.

Concepire tale documento come un mero manuale di prescrizioni ineluttabili ne limiterebbe le potenzialità.

### Osservazioni conclusive

A fronte di una pubblicistica ben orientata ai principi di trasparenza e riconoscimento del problema, la quotidianità operativa (non solo nel Terzo Settore) esprime ancora una consapevolezza parziale che si alimenta di condotte scarsamente coordinate; di conseguenze al silenzio e di scuse imbarazzate e indotte.

Proprio lo scollamento tra la teoria e la pratica rappresenta, così, la principale criticità di un tema e di un settore della

comunicazione sempre più attuale e sempre più necessario.

Il tutto sotto un alibi che affonda le proprie radici nell'adagio «il tempo è galantuomo», senza considerare come proprio quei concetti - «tempo» e «spazio» - siano stati profondamente modificati.

La crisi - di qualunque tipo e originata da qualunque motivo - anche se positivamente risolta, è uno straordinario volano di insicurezza e sfiducia che lascia in ogni pubblico un ricordo indelebile, obbligando l'organizzazione coinvolta ad una perenne attività di fidelizzazione interna ed esterna che potrebbe distoglierla dalla previsione/attuazione di attività di crescita.

Originando da quanto sopra, appare evidente come il riconoscimento e la legittimazione della comunicazione di crisi come parte integrante di ogni attività complessa non sia più sufficiente, ma debba essere integrata da un duplice potenziamento che interessi la consapevolezza, le condotte e gli strumenti di prevenzione.

L'obiettivo non è quello di annullare la probabilità di un evento di crisi, quanto quello di affievolirne la forza, in termini di effetti e di percezioni.

#### Note:

6 P. Citarella - S. Martello - G. Vecchiato - S. Zicari, *Come comunicare il Terzo Settore*, Milano, 2010, pag. 106.

7 Che risulterebbe letale per la reputazione dell'organizzazione, in quanto dimostrerebbe come la crisi precedente non sia stata gestita in maniera attenta ed efficace.

### Per saperne di più

- S. Martello, «Il piano di comunicazione: pianificazione, attuazione e monitoraggio», in questa *Rivista*, n. 3/2012, pag. 36
- S. Martello, «Persuasione vs informazione: due modelli comunicativi a confronto», in questa *Rivista*, n. 2/2012, pag. 20
- S. Martello, «Comunicare il Terzo Settore: riflessioni sul se e sul come», in questa *Rivista*, n. 1/2012, pag. 34

**[www.ipsoa.it/enponline](http://www.ipsoa.it/enponline)**

### Nel prossimo numero

«L'accoglienza dei volontari potenziali e fidelizzati: dinamiche e obiettivi»

Si approfondirà il tema dell'accoglienza per promuovere un clima di fidelizzazione del volontario nei confronti dell'organizzazione, con una particolare attenzione ai due principali momenti di incontro del reclutamento e dell'operatività quotidiana.

La riflessione si concentrerà, inoltre, sugli strumenti di comunicazione più funzionali alla trasformazione di una attitudine in un vero e proprio *plus* emozionale.

# Fondo Kyoto: finanziamenti alle coop sociali che operano per la «green economy»

di Rita Friscolanti

## L'approfondimento

Il Fondo Kyoto, operativo dal 16 marzo, rappresenta una risposta utile e convincente all'esigenza di finanziamento della «green economy» nel nostro Paese.

Il programma, destinato ad investimenti piccoli e medi, risponde all'esigenza di diffusione sul territorio di strumenti e tecnologie che consentono una progressiva riconversione del sistema energetico verso un modello «low carbon», con grandi vantaggi per l'ambiente e con effetto «volano» per tutte le filiere produttive legate alla «green economy».

Le risorse del Fondo in questa prima fase sono di 600 milioni di euro, distribuite in tre cicli da 200 milioni di euro l'uno.

### Riferimenti

Ministero dell'Ambiente, circolare  
16 febbraio 2012

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,  
commi 1110-1115

La piattaforma on-line del Fondo Kyoto per l'ambiente ha «aperto i battenti» con l'avvio delle richieste di finanziamento.

I potenziali beneficiari dei finanziamenti agevolati - corrisposti ad un tasso dello 0,50% - hanno effettuato migliaia di contatti già nei primissimi minuti di operatività del sistema.

«Una risposta - commenta il ministro dell'Ambiente - che conferma la grande voglia di "economia verde" che c'è nel nostro Paese e la validità della formula del fondo rotativo, che consentirà l'erogazione di centinaia di finanziamenti in direzione del-

l'efficienza energetica, delle energie pulite e della sostenibilità ambientale».

Il Fondo è destinato, tra gli altri, anche alle cooperative sociali, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- essere già iscritte nel registro delle imprese;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
- aver depositato presso il registro delle imprese, almeno due bilanci su base annuale;

nonché a:

- Istituti universitari e Istituti di ricerca compresi i loro consorzi (soggetti pubblici);
- fondazioni ed associazioni con personalità giuridica (persona giuridica privata).

### Fondo Kyoto

L'art. 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)<sup>1</sup> ha istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), un Fondo rotativo per il finanziamento delle Misure di riduzione delle emissioni clima - alteranti, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

L'ammontare complessivo del Fondo (denominato «Fondo Kyoto») è di 600 milioni di euro, distribuiti in tre annualità da 200 milioni l'una.

Lo strumento mette a disposizione finanziamenti a tasso agevolato (0,5% annuo) a favore di interventi

**Rita Friscolanti** - Consulente specialista in incentivi e agevolazioni alle imprese - Seges srl Macerata

### Nota:

<sup>1</sup> In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

di efficienza energetica e sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili.

L'attuazione di tale Fondo è avvenuta con il decreto del Ministero dell'ambiente del 25 novembre 2008<sup>2</sup>. Con il decreto del Ministero dell'economia del 17 novembre 2009<sup>3</sup> è stato stabilito il tasso di interesse (pari allo 0,50% annuo) da applicare ai finanziamenti. Il Fondo è operativo dal 16 marzo 2012<sup>4</sup>.

## Interventi agevolabili

Ampia la gamma degli interventi ammissibili. Nello specifico, il Fondo finanzia, a livello regionale o nazionale, le seguenti tipologie di interventi (cd. *Misure*):

- Misura microgenerazione diffusa: installazione di impianti ad alto rendimento elettrico, alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale - biomassa (solida, liquida, gassosa);
- Misura rinnovabili: installazione di impianti da fonti rinnovabili per la produzione di elettricità o calore;
- Misura motori elettrici: sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza;
- Misura usi finali: interventi finalizzati al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
- Misura protossido di azoto: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
- Misura ricerca: attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Alcuni interventi sono accessibili a tutti i soggetti, mentre altri sono rivolti a categorie specifiche.

Nella Tavola n. 1, per ogni Misura, vengono specificate le tipologie di interventi ammessi e i soggetti beneficiari.

Per le Misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali sarà inoltre possibile presentare un unico progetto di investimento - «Sistema integrato» - che contempli l'integrazione di più interventi, comunemente combinati, da realizzarsi nello stesso sito.

## Spese ammissibili

Per tutte le Misure, ad eccezione della «Misura ri-

cerca», saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per:

- la progettazione dell'intervento, comprensiva degli eventuali studi di supporto (ad esempio, la diagnosi energetica e gli studi di fattibilità correlati con l'intervento, se necessari). Tale voce sarà ammessa nella misura massima dell'8% del costo totale ammissibile;
- le apparecchiature, comprese le forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;
- le infrastrutture, comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica (comprensivo dell'allacciamento alla rete), del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto;
- il montaggio, assemblaggio delle strutture, nel caso di intervento di efficienza energetica degli edifici ed installazione delle apparecchiature necessarie al funzionamento delle tipologie di intervento quali la microgenerazione e gli impianti a fonti rinnovabili;
- l'avviamento ed il collaudo dell'intervento ai fini dell'esercizio dell'impianto oppure la verifica dei parametri utili alla dimostrazione della certificazione energetica degli edifici.

Saranno esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all'allacciamento alla rete nonché i costi di esercizio a valle dell'avviamento dell'impianto (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

Con riferimento alla «Misura ricerca» saranno ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi:

- costi di personale adibito esclusivamente ad attività di ricerca;
- costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca;

### Nota:

2 In G.U. n. 92 del 21 aprile 2009, S.O. n. 58, modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente del 19 luglio 2011, in G.U. n. 183 dell'8 agosto 2011, S.O. n. 185. Entrambi i provvedimenti sono stati ripubblicati sul Supplemento Straordinario n. 3 alla G.U. 1° marzo 2012, n. 51.

3 In G.U. 22 gennaio 2010, n. 17, in *Banca Dati BIG Suite*, IP-SOA.

4 L'avvio operativo del Fondo è avvenuto con la pubblicazione sulla G.U. 1° marzo 2012, n. 51 (Supplemento Straordinario n. 3) della circolare 16 febbraio 2012 del Ministero dell'ambiente.



Tavola n. 1 - **Soggetti beneficiari e dotazione finanziaria per singola Misura**

<b>Misura microgenerazione diffusa</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Dotazione (importi in euro)</b>
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kW <sub>e</sub> che utilizzano le seguenti fonti energetiche: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale - biomassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperative</li> <li>- persona giuridica privata</li> <li>- soggetti pubblici</li> </ul>	25.000.000 (ripartizione su base regionale)
<b>Misura rinnovabili</b>	<b>Beneficiari</b>	
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kW<sub>p</sub> e 200 kW<sub>p</sub>;</li> <li>- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kW<sub>p</sub> e 200 kW<sub>p</sub>;</li> <li>- impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kW<sub>t</sub>) compresa tra 50 kW<sub>t</sub> e 450 kW<sub>t</sub>;</li> <li>- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kW<sub>p</sub> e 40 kW<sub>p</sub>;</li> <li>- impianti solari termici con superficie d'apertura fino a 200 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperative</li> <li>- persona giuridica privata</li> <li>- soggetti pubblici</li> </ul>	10.000.000 (ripartizione su base regionale)
<b>Misura usi finali</b>	<b>Beneficiari</b>	
Sono ammessi investimenti per singolo intervento: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;</li> <li>2) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW<sub>e</sub> alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale - biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;</li> <li>3) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MW<sub>t</sub>;</li> <li>4) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW<sub>e</sub> alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale - biomassa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti pubblici</li> <li>- cooperative</li> <li>- persona giuridica privata</li> <li>- soggetti pubblici</li> <li>- soggetti pubblici</li> </ul>	130.000.000 (ripartizione su base regionale)
<b>Misura motori elettrici</b>	<b>Beneficiari</b>	
Sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kW <sub>e</sub> con apparecchiature ad alta efficienza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperative</li> </ul>	15.000.000 (ripartizione su base nazionale)
<b>Misura protossido di azoto</b>	<b>Beneficiari</b>	
Sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperative</li> </ul>	5.000.000 (ripartizione su base nazionale)
<b>Misura ricerca</b>	<b>Beneficiari</b>	
Sono ammesse al finanziamento agevolato attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati</li> <li>- Università e loro consorzi</li> </ul>	5.000.000 (ripartizione su base nazionale)

- costo di servizi di consulenze, brevetti, *know how* e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attività di ricerca;
- costi di materiali, forniture e prodotti direttamente imputabili all'attività di ricerca.

### Costi unitari massimi ammissibili

Per la «Misura microgenerazione diffusa» i costi uni-

tari massimi ammissibili sono indicati nella Tavola n. 2, mentre nelle Tavole nn. 3, 4, 5, 6 e 7 sono definiti, per taglia e tecnologia, i costi unitari massimi ammissibili per la «Misura rinnovabili».

Per la «Misura motori elettrici» il costo unitario ammissibile è pari a 7.500 euro.

Per tutte le altre Misure non sono previsti costi unitari massimi ammissibili.

Tavola n. 2 - Costi unitari massimi ammissibili per la «Misura microgenerazione diffusa»

	$P \leq 10 \text{ kW}_e$	$10 \text{ kW}_e < P \leq 20 \text{ kW}_e$	$20 \text{ kW}_e < P \leq 50 \text{ kW}_e$
	€/kW <sub>e</sub>	€/kW <sub>e</sub>	€/kW <sub>e</sub>
Gas naturale	3.000	2.500	2.000
Biomassa vegetale solida	9.000	8.000	7.000
Biocombustibili liquidi	4.000	3.000	2.500
Biogas	3.000	2.500	2.000

*P: potenza nominale dell'impianto*

I costi unitari massimi ammissibili per gli impianti alimentati con combustibile ibrido gas naturale - biomassa (solida, liquida e gassosa) verranno calcolati mediando i valori indicati sulla base della tecnologia associata e delle energie producibili dai singoli combustibili. Qualora fosse prevista, in combinazione alla produzione di elettricità e calore, la produzione di freddo, prodotto utilizzando macchine frigorifere alimentate dalla fonte termica del microgeneratore, i costi unitari massimi ammissibili in tabella sono aumentati del 20%

Tavola n. 3 - Eolico - Costi unitari massimi ammissibili

$1 \text{ kW}_p \leq P \leq 5 \text{ kW}_p$	$5 \text{ kW}_p < P \leq 10 \text{ kW}_p$	$10 \text{ kW}_p < P \leq 50 \text{ kW}_p$	$50 \text{ kW}_p < P \leq 200 \text{ kW}_p$
4.500 €/kW <sub>p</sub>	3.000 €/kW <sub>p</sub>	2.500 €/kW <sub>p</sub>	2.000 €/kW <sub>p</sub>

*P: potenza nominale dell'impianto*

Tavola n. 4 - Biomasse termico alimentato a pellets o a cippato - Costi unitari massimi ammissibili

$50 \text{ kW}_t \leq P \leq 100 \text{ kW}_t$	$100 \text{ kW}_t < P \leq 300 \text{ kW}_t$	$300 \text{ kW}_t < P \leq 450 \text{ kW}_t$
450 €/kW <sub>t</sub>	350 €/kW <sub>t</sub>	300 €/kW <sub>t</sub>

*P: potenza nominale dell'impianto in kW termici (KW<sub>t</sub>)*

Tavola n. 5 - Mini-idroelettrico - Costi unitari massimi ammissibili

$1 \text{ kW}_p \leq P \leq 10 \text{ kW}_p$	$10 \text{ kW}_p < P \leq 50 \text{ kW}_p$	$50 \text{ kW}_p < P \leq 200 \text{ kW}_p$
11.000 €/kW <sub>p</sub>	9.000 €/kW <sub>p</sub>	7.000 €/kW <sub>p</sub>

*P: potenza nominale dell'impianto*

Tavola n. 6 - **Fotovoltaico - Costi unitari massimi ammissibili**

<b>1 kW<sub>p</sub> ≤ P ≤ 40 kW<sub>p</sub></b>
4.000 €/kW <sub>p</sub> per le tecnologie «tradizionali» (*)
6.500 €/kW <sub>p</sub> per le tecnologie «innovative» (**)
<i>P: potenza nominale dell'impianto</i>
(*) Impianti solari fotovoltaici di cui al Titolo II del D.M. 5 maggio 2011. (**) «Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative» e «impianti fotovoltaici a concentrazione» di cui ai Titoli III e IV del D.M. 5 maggio 2011.

Tavola n. 7 - **Solare termico - Costi unitari massimi ammissibili**

	<b>S ≤ 15 m<sup>2</sup></b>	<b>15 m<sup>2</sup> &lt; S ≤ 70 m<sup>2</sup></b>	<b>70 m<sup>2</sup> &lt; S ≤ 200 m<sup>2</sup></b>
	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Piani vetrati	900	750	650
Sottovuoto	1.050	850	750
<i>S (m<sup>2</sup>): superficie di apertura</i>			
Per interventi che includono la realizzazione del gruppo di refrigerazione unitamente alla realizzazione del campo solare è riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile aggiuntivo pari a: – 600 €/kW <sub>f</sub> , nel caso di raffrescamento solare realizzato tramite macchine frigorifere ad assorbimento e ad adsorbimento alimentate dalla fonte termica del campo solare; – 10 € per m <sup>3</sup> /ora, nel caso di raffrescamento solare realizzato tramite macchine «DEC - Desiccant and Evaporative Cooling» alimentate dalla fonte termica del campo solare			

### Decorrenza investimenti e spese

Saranno considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente al 22 aprile 2009 (corrispondente alla data di entrata in vigore del D.M. 25 novembre 2008). L'investimento dovrà terminare entro (salvo proroga):

- 24 mesi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui alla «Misura usi finali», punto 2 della Tavola n. 1;
- 12 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui alla «Misura usi finali», punti 3 e 4 della Tavola n. 1;
- 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per tutti gli altri interventi indicati nella Tavola n. 1 ad esclusione della «Misura ricerca».

Nel caso di sistemi integrati, i lavori di realizzazione dell'investimento dovranno terminare entro e

non oltre il periodo relativo all'intervento per cui è previsto il massimo tempo di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti.

In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesto il finanziamento agevolato dovranno essere sostenute a partire dal 1° marzo 2012 (data di pubblicazione della circolare del Ministero dell'Ambiente 16 febbraio 2012).

### Misura delle agevolazioni

Attraverso il Fondo Kyoto saranno concessi finanziamenti a tasso agevolato, pari allo 0,5% annuo, di durata compresa tra 3 e 6 anni (15 anni per i soggetti pubblici).

Il finanziamento copre una quota parte del costo totale del progetto; la restante parte è a carico del soggetto beneficiario il quale potrà fare ricorso a strumenti propri o all'accesso al credito bancario.

Per tutte le Misure agevolate (ad eccezione della «Misura ricerca») e nel rispetto dei costi unitari massimi ammissibili, la percentuale di agevolazione

(ovvero la quota del costo totale dell'intervento che può essere coperta dal finanziamento agevolato) è pari al:

- 90% per i soggetti pubblici;
- 70% per le cooperative e le persone giuridiche private.

L'importo del finanziamento agevolato effettivamente concesso viene determinato come il valore minimo tra:

- massimale di finanziamento agevolato;
- prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili;
- prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto, in funzione della capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente.

### **Massimale finanziamento**

Il massimale del finanziamento agevolato sarà calcolato in modo diverso a seconda della Misura:

- per la «Misura microgenerazione diffusa»: il massimale è determinato come prodotto tra la potenza nominale dell'impianto (P), il costo unitario massimo ammissibile di cui alla Tavola n. 2 e la percentuale di agevolazione (pari al 90% per i soggetti pubblici e al 70% per gli altri soggetti);
- per la «Misura rinnovabili» (per impianti eolici, idroelettrici, termici a biomassa vegetale solida e per impianti fotovoltaici): il massimale è determinato come prodotto tra la potenza nominale dell'impianto (P), il costo unitario massimo ammissibile indicato nelle Tavole da 3 a 6 e la percentuale di agevolazione (pari al 90% per i soggetti pubblici e al 70% per gli altri soggetti);
- per la «Misura rinnovabili» (per impianti solari termici): il massimale è determinato come prodotto tra la superficie di apertura (S) dell'impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella Tavola n. 7 e la percentuale di agevolazione (pari al 90% per i soggetti pubblici);
- per la «Misura motori elettrici»: il massimale è determinato come prodotto tra il numero di motori sostituiti, il costo unitario massimo ammissibile (pari a 7.500 euro per motore) e la percentuale di agevolazione (pari al 70% per le cooperative).

Per la «Misura protossido di azoto» il massimale del finanziamento agevolato non potrà essere superiore a 1.000.000 di euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione (pari al 70% per le cooperative).

Per la «Misura usi finali» il massimale del finanziamento agevolato non può essere superiore a:

- 1.500.000 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 90% per i soggetti pubblici e al 70% per gli altri soggetti per i seguenti interventi:
  - sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (intervento di cui al punto 1 della Tavola n. 1);
  - per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW<sub>e</sub> alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale - biomassa (intervento di cui al punto 2 della Tavola n. 1);
  - per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MW<sub>t</sub> (intervento di cui al punto 3 della Tavola n. 1);
- 10.000.000 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 90% per i soggetti pubblici per l'intervento di cui al punto 4 della Tavola n. 1.

Qualora l'intervento proposto presenti le caratteristiche di «sistema integrato» ovvero progetti di investimento che contemplano l'integrazione di interventi combinati delle Misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali da realizzarsi nello stesso sito, il massimale del finanziamento agevolato non potrà superare 1.500.000 euro.

Infine, per la «Misura ricerca» il massimale di finanziamento agevolato per il progetto di ricerca non potrà essere superiore a 1.000.000 di euro e, comunque, non potrà superare il 50% dei costi ammissibili.

### **Ammortamento finanziamenti**

L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, oppure dal 1° luglio dello stesso anno, per i contratti conclusi nel primo semestre. Il soggetto beneficiario si obbliga

ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.

## Soluzioni operative

### Domanda di ammissione al finanziamento

La **domanda** di ammissione al finanziamento agevolato deve essere trasmessa **entro tre giorni** solari successivi alla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda di ammissione al finanziamento agevolato nell'applicativo web. Nei casi in cui l'importo del finanziamento agevolato richiesto, nei limiti della percentuale di agevolazione riconosciuta, sia superiore alla disponibilità residua del «plafond» di riferimento, si determina la «**Gestione fuori plafond**».

tra quelle aderenti alla convenzione ABI - CDP o, in ogni caso, una delle banche aderenti il cui elenco completo è disponibile sul sito istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti.

Per ogni singola Misura si potrà presentare una sola domanda di ammissione al finanziamento agevolato, oltre a quella per sistema integrato.

La domanda di ammissione al finanziamento agevolato dovrà essere stampata, sottoscritta, corredata della documenta-

zione cartacea richiesta e trasmessa entro il termine perentorio di tre giorni solari successivi alla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda di ammissione al finanziamento agevolato nell'applicativo web.

Per le sole Misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, quando il bene oggetto di intervento è situato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, la domanda e gli allegati dovranno essere inviati agli enti gestori regionali indicati alla Tavola n. 3.

Per le Misure nazionali (Misura motori elettrici, Misura protossido di azoto, Misura ricerca, Misura gestione forestale sostenibile) e per le Misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, da realizzarsi nelle Regioni e Province autonome diverse da quelle indicate nella Tavola n. 8, il plico dovrà essere inviato (a mezzo plico raccomandato A.R. o «Raccomandata 1» con prova di consegna) al seguente indirizzo: CDP S.p.A. - Fondo Kyoto - CDP S.p.A., via Goito, 4 - 00185 Roma.

La procedura di attribuzione dei finanziamenti agevolati sarà «valutativa a sportello» ovvero le istanze saranno esaminate seguendo l'ordine del protocollo

## Cumulabilità

I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi e tariffe:

- incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimento e il rilascio dei cd. Certificati verdi<sup>5</sup> e degli incentivi previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
- tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica<sup>6</sup>;
- incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MW<sub>e</sub> e da impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo - saccarifico approvati dal competente Comitato<sup>7</sup>;
- incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni<sup>8</sup>.

## Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata on-line, previo accreditamento, utilizzando l'applicativo web disponibile in un'apposita sezione del sito istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

Lo sportello telematico è operativo dal 16 marzo 2012 e resterà aperto fino al 14 luglio 2012.

Il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda di ammissione, dovrà scegliere una banca

### Note:

5 Art. 2, commi 143-157, della Finanziaria 2008.

6 Art. 5, comma 1, lett. g, del decreto 6 agosto 2010, cd. Terzo Conto Energia e art. 5, comma 1, lett. g, del decreto 5 maggio 2011, cd. Quarto Conto Energia.

7 Art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011.

8 Art. 28, comma 1, lett. d, e comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011.

telematico attribuito dall'applicativo web e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

### Gestione fuori *plafond*

Nei casi in cui l'importo del finanziamento agevolato richiesto, nei limiti della percentuale di agevolazione riconosciuta, sia superiore alla disponibilità residua del *plafond* di riferimento, si determina la

«Gestione fuori *plafond*» (che non costituisce motivo di decadenza della domanda di ammissione al finanziamento agevolato).

In tal caso, il procedimento istruttorio viene avviato solo nel momento in cui sono nuovamente disponibili le risorse necessarie a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento proposto.

Tavola n. 8 - **Elenco enti gestori regionali**

Regioni	Ente gestore regionale
Regione Abruzzo	FONDO KYOTO FI.R.A. S.p.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 Roma
Regione Basilicata	FONDO KYOTO Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 Roma
Regione Emilia Romagna	FONDO KYOTO ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A. c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 Roma
Regione Lombardia	FONDO KYOTO Cestec S.p.A. - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle Piccole e Medie Imprese Lombarde c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 Roma
Regione Piemonte	FONDO KYOTO Finpiemonte S.p.A. c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 Roma

# «Agenzie del lavoro» gestibili dalle associazioni senza fini di lucro

di **Giulio D'Imperio**

## L'approfondimento

Anche le associazioni senza fine di lucro, che presentano determinate caratteristiche, possono svolgere l'attività di agenzia per il lavoro. In questo modo il legislatore ha voluto riscrivere completamente la norma originaria riferita alle liberalizzazioni del collocamento e dei servizi correlati.

### Riferimenti

D.M. 20 settembre 2011, artt. 4 e 5  
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 29  
D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276, art. 6

Per la prima volta nella storia anche le associazioni senza fine di lucro, che presentano determinate caratteristiche, possono svolgere l'attività di agenzia per il lavoro ai sensi dell'art. 29 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Il legislatore ha riscritto completamente la norma originaria riferita alle liberalizzazioni del collocamento e dei servizi correlati, sostituendo l'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Le associazioni senza fine di lucro che possono svolgere l'attività di intermediazione riferita al collocamento, così come previsto dal novellato art. 6, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003 devono avere per oggetto:

- la tutela del lavoro;
- l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
- la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza;
- la tutela della disabilità.

Successivamente all'approvazione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto 20 settembre 2011 rubricato «Modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione».

### I requisiti indispensabili per operare

L'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 29, comma 1, del D.L. n. 98/2011, prevede che l'associazione senza fini di lucro non può operare in qualità di agenzia per il lavoro se:

- non si connette alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale ClicLavoro;
- non vengono rilasciate sia alle Regioni che al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tutte le informazioni riferite al monitoraggio dei fabbisogni professionali ed al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Restano valide le norme regionali tuttora in vigore relative a specifici regimi di autorizzazione previsti su base regionale (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). Ciò significa che il legislatore ha voluto estendere la possibilità di svolgere l'attività di agenzia per il lavoro ad altri soggetti, senza dimenticare quelle che sono le disposizioni normative locali.

È interessante esaminare quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2011 con cui sono state definite sia le mo-

**Giulio D'Imperio** - Consulente del lavoro. Docente a contratto di diritto del lavoro comunitario e internazionale dell'Università degli Studi «G. Marconi»

### Nota:

1 Convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

dalità di interconnessione a ClicLavoro che quelle di iscrizione all'Albo informatico tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In primo luogo, l'art. 3 del decreto ministeriale chiarisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto incaricato al rilascio delle credenziali che consentono all'associazione senza fine di lucro di interconnettersi a ClicLavoro e che l'associazione è tenuta a fornire a ClicLavoro tutte le informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali, che consentono un

funzionamento ottimale del mercato del lavoro. L'associazione senza scopo di lucro, per potersi iscrivere alla «Sub-Sezione III.1 - regimi particolari di intermediazione», è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione di inizio attività di intermediazione. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: «Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro», utilizzando l'apposito modulo riportato nell'Allegato 2 al D.M. 20 settembre 2011 (cfr. Tavola n. 1).

**La novità**

**Intermediazione del collocamento: condizioni**

Le associazioni senza fine di lucro che possono svolgere l'attività di intermediazione riferita al collocamento devono avere per oggetto:

- la **tutela del lavoro**;
- l'**assistenza** e la **promozione delle attività imprenditoriali**;
- la **progettazione** e l'erogazione di **percorsi formativi** e di **alternanza**;
- la **tutela della disabilità**.

Tavola n. 1 - **Comunicazione di inizio attività**

COMUNICAZIONE  
di inizio dell'attività di intermediazione di lavoro  
dei soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 276/2003)

AL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale Politiche dei Servizi per il lavoro  
Dgmercatolavorodiv02@lavoro.gov.it

Denominazione del soggetto .....

C.F. .... P. IVA .....

con sede in .....

comune di ..... provincia di .....

regione ..... stato .....

cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del legale rappresentante  
.....

COMUNICA  
l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione in qualità di ....., ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 6, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

\*\*\*\*\*

Dichiaro di svolgere l'attività di intermediazione e si impegna all'invio delle informazioni relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003. Al contempo provvede alla pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.

Si impegna a pubblicare i curricula dei propri studenti, compresi i diplomati e i laureati per un periodo di un anno dal conseguimento del titolo di studio sui propri siti web (solo per le Università e gli istituti di scuola secondaria superiore).

Richiede l'inserimento all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, sezione III, sub-sezione III.1, come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003.

Allega copia fotostatica del documento di identità debitamente firmata in originale.

Data .....

FIRMA AUTENTICA  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)



L'art. 4, comma 3, del D.M. 20 settembre 2011 prevede che, ai fini dell'iscrizione nelle apposite sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati.

### L'aspetto sanzionatorio

L'importanza attribuita alla connessione alla borsa lavoro per lo svolgimento dell'attività di intermediazione si evince dalle sanzioni previste al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003, come novellato, che, oltre a prevedere una sanzione amministrativa compresa tra i 2.000 e i 12.000 euro, dispone la cancellazione della associazione senza fini di lucro dall'albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Una volta cancellata dall'Albo, l'associazione non

potrà più esercitare l'attività di intermediazione (art. 5 del D.M. 20 settembre 2011).

È opportuno sottolineare che le sanzioni sopra indicate rappresentano un'ulteriore forma sanzionatoria che va ad aggiungersi a quanto già previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 276/2003.

Con riferimento all'attività di intermediazione svolta da associazioni senza scopo di lucro prive di autorizzazione, l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi e la sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2.500 euro, in assenza di scopo di lucro. La sanzione, evidentemente, diventa più onerosa se l'attività viene svolta al fine di realizzare un interesse economico.

Infine, nel caso sia ravvisabile l'ipotesi di sfruttamento di minore, la sanzione penale viene elevata fino a diciotto mesi, mentre quella amministrativa viene aumentata fino a sei volte rispetto a quella prevista.

## RIVISTE



## L'IVA

### Attualità, pratica e approfondimento

Comitato di Redazione: P. Centore, R. Fanelli, F. Ricca

La prima Rivista interamente dedicata alle tematiche riguardanti l'**IVA**, le **dogane** e le **accise** che garantisce l'aggiornamento costante sulle novità riguardanti l'**imposizione nazionale e comunitaria** e i rapporti **import-export con paesi terzi**.

Una **guida pratica** che fornisce le giuste chiavi di lettura a **professionisti e aziende** per svolgere i numerosi adempimenti in scadenza e risolvere i casi che si presentano nella prassi quotidiana.

L'abbonamento comprende:

- **2 Monografie tascabili**
- il Servizio Dottrina on-line che offre direttamente dalla Home-page:

- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- **Consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione

Periodicità: mensile  
Abbonamento annuale: € 178,00  
Ipsa, pagg. 72

#### Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**  
Tel. 02.82476794  
E-mail: [info.commerciali@ipsoa.it](mailto:info.commerciali@ipsoa.it)
- **Agenzia Ipsa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.shopwki.it/rivistaiva](http://www.shopwki.it/rivistaiva)**



# Le opportunità

a cura di **Bruno Pagamici**

### ... dall'Europa

*Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 novembre 2006; Invito a presentare proposte EACEA/06/12, G.U.U.E. 14 marzo 2012, n. C 75*

**Scadenza presentazione domande: 15 maggio 2012**

**Programma  
«Gioventù in azione»:  
progetti  
di cooperazione  
con Paesi terzi**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 marzo 2012, serie C 75, è stato pubblicato l'invito a presentare proposte per l'Azione specifica 3.2 «Gioventù nel mondo - cooperazione con Paesi terzi diversi dai paesi limitrofi all'Unione Europea», nell'ambito del Programma «Gioventù in azione».

Gli obiettivi dell'invito sono:

- migliorare la mobilità dei giovani e degli operatori socioeducativi nel settore della gioventù, nonché l'occupabilità dei giovani;
- promuovere la consapevolezza tra i giovani nonché il loro impegno attivo;
- sostenere il potenziamento delle capacità delle organizzazioni e delle strutture giovanili al fine di contribuire allo sviluppo della società civile;
- promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi nel settore della gioventù e dell'istruzione informale;
- contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore della gioventù e del volontariato;
- sviluppare partenariati e reti sostenibili fra organizzazioni giovanili.

**Soggetti interessati**

Saranno ammesse le Organizzazioni Non Governative (ONG) attive nel settore della gioventù, legalmente residenti, al momento della presentazione delle proposte, da almeno 2 anni in uno dei Paesi aderenti al Programma «Gioventù in azione».

**Progetti ammessi**

L'invito, con un budget di 3 milioni di euro, si prefigge di sostenere progetti che promuovano la cooperazione nel settore della gioventù tra i Paesi aderenti al Programma «Gioventù in azione» e i Paesi *partner* diversi dai Paesi limitrofi all'Unione Europea (Paesi che hanno firmato con l'Unione Europea un accordo rilevante per il settore giovanile). Nel dettaglio:

- i Paesi aderenti al Programma «Gioventù in azione» sono:
  - Stati membri dell'Unione Europea;
  - Stati EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
  - Croazia e Turchia;

- i Paesi *partner* sono:
  - America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Il Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela;
  - Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo (Brazzaville), Costa d’Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Guinea, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe;
  - Caraibi: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica dominicana, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago;
  - Pacifico: Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Timor Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu;
  - Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cambogia, Filippine, India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Malaysia, Nepal, Repubblica popolare cinese (compresi Hong Kong e Macau), Singapore, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam, Yemen;
  - Paesi industrializzati: Australia, Brunei, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America.

Il progetto presentato dovrà prevedere attività senza scopo di lucro correlate al campo della gioventù e dell’istruzione non formale, quali:

- manifestazioni su vasta scala, seminari, conferenze per i giovani;
- attività dirette a incoraggiare lo sviluppo di partenariati e reti;
- attività intese a favorire il dialogo politico nel settore della gioventù;
- campagne di informazione e sensibilizzazione organizzate da e per i giovani;
- formazione e sviluppo di capacità degli operatori socioeducativi, delle organizzazioni giovanili e dei moltiplicatori;
- formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro e mobilità a lungo termine per gli operatori socioeducativi.

I progetti dovranno:

- coinvolgere partecipanti di almeno 4 Paesi diversi (compresa l’organizzazione richiedente), inclusi almeno 2 aderenti al programma, di cui almeno uno Stato membro dell’Unione Europea e 2 Paesi *partner*. È prevista un’eccezione per i progetti che coinvolgono la Repubblica popolare cinese come Paese *partner* per quanto riguarda l’Anno della gioventù UE - Cina 2011 o l’Anno del dialogo interculturale UE - Cina 2012. In questi casi i progetti potranno coinvolgere un singolo Paese *partner* (Cina) e uno o più Paesi aderenti al programma, di cui almeno uno Stato membro dell’Unione Europea;
- iniziare tra il 1° settembre 2012 e il 31 dicembre 2012;
- avere una durata minima di 6 mesi e una massima di 12 mesi.

**Misura del contributo** La sovvenzione comunitaria sarà riconosciuta fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili e per un importo non superiore a 100.000 euro.

**Presentazione domanda** Dovrà essere inviata (per posta o per mezzo di una società di corriere espresso) entro il 15 maggio 2012 al seguente indirizzo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Youth in Action Programme - EACEA/06/12 - BOUR 4/029, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1, 1140 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

## ... dall'Europa

*Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2006; Guida al programma versione valida da marzo 2011 e corrigendum del 14 dicembre 2011 disponibile sul sito [http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme\\_guide\\_en.php](http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php); Invito a presentare proposte 2011, G.U.U.E. 14 dicembre 2011, n. C 364*

### **Scadenza presentazione domande: 1° giugno 2012**

**Programma «Europa per i cittadini»** Nell'ambito del Programma «Europa per i cittadini», il prossimo 1° giugno scade il termine per presentare le domande a valere sulle seguenti Azioni:

- Azione 1, Misura 2.1 «Progetti dei cittadini»;
- Azione 1, Misura 2.2 «Misure di sostegno»;
- Azione 4 «Memoria europea attiva».

**Soggetti interessati** I progetti potranno essere presentati da:

- a valere sull'Azione 1, Misura 2.1: Organizzazioni della Società Civile (OSC);
- a valere sull'Azione 1, Misura 2.2: organizzazioni senza scopo aventi esperienza/conoscenza nel settore della cittadinanza;
- a valere sull'Azione 4:
  - Organizzazioni Non Governative;
  - associazioni dei sopravvissuti;
  - enti per la coltivazione della memoria;
  - fondazioni;
  - istituti di ricerca/istruzione.

**Progetti ammessi** La Misura 2.1 intende incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini a livello europeo e stimolare il dialogo tra cittadini e istituzioni europee. Nello specifico, saranno sostenuti progetti transnazionali e intersettoriali che consentano di:

- raccogliere l'opinione dei cittadini su alcune sfide europee importanti per il futuro;
- esplorare nuove metodologie in grado di promuovere un'interazione e una discussione attiva tra cittadini su questioni correlate alle politiche dell'UE che influiscono sulla loro vita quotidiana;
- creare meccanismi che consentano ai cittadini europei di sviluppare competenze civiche e formulare le proprie opinioni e i propri punti di vista sul processo

di integrazione europea sotto forma di raccomandazioni ai responsabili politici a livello europeo;

- incoraggiare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni dell'UE, responsabilizzando i cittadini per quel che riguarda le politiche dell'Unione e il loro impatto e garantendo che le istituzioni dell'UE diano un seguito adeguato alle opinioni dei cittadini.

I progetti dovranno:

- prevedere la partecipazione di almeno 5 Paesi partecipanti al programma (almeno uno facente parte dell'Unione Europea);
- avere inizio tra il 1° dicembre 2012 e 31 maggio 2013;
- avere durata massima di 12 mesi;
- coinvolgere almeno 200 partecipanti (di cui almeno il 30% proveniente da Paesi partecipanti al programma che non siano il Paese ospitante).

La Misura 2.2 si propone di sostenere le attività che possono portare alla formazione di partenariati e reti di lunga durata, coinvolgendo un numero significativo di parti interessate che promuovono la cittadinanza europea attiva, contribuendo in tal modo a massimizzare l'impatto e l'efficacia del programma. Nello specifico, le attività possono consistere in:

- sessioni di formazione che consentano ai potenziali candidati al Programma «Europa per i cittadini» di sviluppare le proprie conoscenze e capacità nella gestione di progetti di buona qualità;
- sessioni informative che promuovano il Programma «Europa per i cittadini» o le sue misure specifiche e siano finalizzate allo scambio di esperienze e prassi migliori tra le parti interessate al programma esistenti e potenziali;
- creazione di piattaforme che agevolino la ricerca di *partner* e la costituzione di reti tra le parti interessate al Programma «Europa per i cittadini», esistenti e potenziali.

I progetti dovranno:

- coinvolgere almeno 2 Paesi partecipanti al programma (almeno uno dell'Unione Europea);
- includere la realizzazione di almeno 2 eventi;
- avere inizio tra il 1° dicembre 2012 e il 31 maggio 2013;
- avere una durata massima di 12 mesi.

L'Azione 4 intende promuovere la commemorazione delle vittime del nazismo e dello stalinismo, stimolando così la riflessione sui principi alla base dell'Unione Europea - come la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la libertà - e sulla gravità della loro violazione. A tal fine saranno sostenuti i seguenti tipi di progetti:

- progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento e altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme, salvarono loro simili dall'olocausto;
- progetti volti a commemorare le vittime degli stermini di massa e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo.

I progetti dovranno:

- includere attività come conferenze, seminari, dibattiti, trasmissioni radiotelevisi-

ve, produzione di materiale audiovisivo, sondaggi, applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione;

- avere inizio tra il 1° dicembre 2012 e il 31 maggio 2013;
- avere una durata massima di 18 mesi.

**Misura del contributo** Con riferimento alla Misura 2.1, la sovvenzione comunitaria sarà riconosciuta fino ad un massimo del 60% dei costi ammissibili e per un importo non inferiore a 100.000 e non superiore a 250.000 euro.  
Relativamente alla Misura 2.2, il cofinanziamento comunitario sarà concesso nel limite massimo dell'80% delle spese totali e sarà compreso tra un minimo di 30.000 ed un massimo di 100.000 euro.  
Con riferimento all'Azione 4, la sovvenzione comunitaria, compresa tra un minimo di 10.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, potrà essere calcolata sulla base di importi forfettari oppure di un bilancio di previsione dettagliato. In quest'ultimo caso, il contributo comunitario coprirà fino al 70% dei costi totali ammissibili.

**Presentazione domanda**

Dovrà essere presentata entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1° giugno 2012 utilizzando l'apposito sistema di presentazione elettronica *e-form* disponibile all'indirizzo internet [http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index\\_en.php](http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php).

## ... dalle Regioni

### Abruzzo

*Legge Regionale 10 settembre 1993, n. 56, art. 21; Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2012, n. 118, B.U.R. 4 aprile 2012, n. 18: approvazione nuovo disciplinare*

**Presentazione domande: a sportello**

**Promozione culturale** La Giunta Regionale dell'Abruzzo, con la Deliberazione n. 118 del 5 marzo 2012, ha adottato il nuovo disciplinare per la concessione dei contributi a sostegno di iniziative di carattere culturale ed artistico previsti dall'art. 21, Legge Regionale 10 settembre 1993, n. 56.

**Soggetti interessati**

Potranno presentare domanda i seguenti enti che, da atto costitutivo o statuto, non svolgono attività aventi fini di lucro:

- fondazioni e associazioni (riconosciute e non);
- università;
- enti pubblici e privati;
- comitati (ex art. 39 c.c.).

**Progetti ammessi**

Sarà sostenuta la realizzazione di eventi di carattere culturale ed artistico, a valenza regionale, interregionale, nazionale, europea ed internazionale.

# Agevolazioni e finanziamenti

Nel dettaglio, le iniziative ammissibili sono:

- congressi, *meeting*, convegni ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
- eventi volti alla presentazione e divulgazione di pubblicazioni, di ricerche o studi relativi ad iniziative di natura culturale ed artistico;
- eventi di interesse culturale ed artistico, quali:
  - spettacoli;
  - rassegne;
  - premi;
  - mostre, inaugurazioni e celebrazioni.

Saranno ritenute ammissibili al contributo le seguenti categorie di spese, strettamente attinenti l'iniziativa:

- 1) personale: spese per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga per i propri collaboratori, limitatamente al periodo necessario alla realizzazione dell'iniziativa, ad esclusione degli associati;
- 2) spese di trasferta: spese di trasferta del personale e di ospitalità per i soggetti di cui al successivo punto 3), strettamente necessarie all'organizzazione e alla realizzazione dell'iniziativa;
- 3) assistenza esterna: affidamento servizi e lavori all'esterno dell'organizzazione, *service* tecnico, consulenze, compensi artistici e relatori, ecc.;
- 4) affitto/noleggio: sedi, mezzi, attrezzature e/o beni durevoli, solo per la durata dell'iniziativa;
- 5) materiale non durevole: premi, omaggi e riconoscimenti oltre che materiale di consumo;
- 6) altri costi: tasse, imposte ed oneri per le collaborazioni, diritti d'autore e SIAE;
- 7) spese generali: ogni altra spesa non compresa nelle precedenti categorie purché strettamente attinente alla realizzazione dell'iniziativa.

**Misura del contributo** Il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento pari almeno al 10% della spesa ritenuta ammissibile.

Inoltre, se il soggetto proponente è un ente privato, oltre alla predetta quota, è richiesto anche il concorso finanziario di un ente pubblico (diverso dalla regione Abruzzo) pari ad almeno il 10% della spesa ritenuta ammissibile.

**Presentazione domanda**

Dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Limitatamente alle iniziative da realizzare nel mese di dicembre, il fascicolo di candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 20 ottobre.

Le richieste potranno essere inoltrate secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Giunta Regionale - Direzione «Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia» - Servizio «Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale», via Leonardo da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila;
- con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [contributi.eventi.presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:contributi.eventi.presidenza@pec.regione.abruzzo.it)



## Liguria

*Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 28; Deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 12 luglio 2011, n. 15, B.U.R. 3 agosto 2011, n. 31: Programma regionale per la cooperazione 2011-2013; Bando «Iniziativa di cooperazione allo sviluppo – Anno 2012»*

### **Presentazione domande: 14 maggio 2012**

#### **Cooperazione allo sviluppo**

Ammontano a 250.000 euro le risorse stanziare dalla regione Liguria per promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo.

#### **Soggetti interessati**

Soggetto capofila del progetto potrà essere:

- organizzazioni non governative che operino nel campo della cooperazione allo sviluppo idonee ai sensi della vigente normativa nazionale in materia o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea;
- organizzazioni e associazioni iscritte al Registro del Volontariato ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1992, n. 15, costituite con atto pubblico o con atto scritto registrato da almeno 2 anni e aventi prevalentemente fini di solidarietà internazionale o cooperazione allo sviluppo;
- associazioni di promozione sociale iscritte al registro della Promozione Sociale ai sensi della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto capofila dovrà:

- avere la sede legale, o comunque una sede operativa in Liguria. La sede operativa è da intendersi come una sede propria, con personale dedicato allo svolgimento di attività di cooperazione. La sede operativa dovrà essere formalmente riconosciuta dalla sede legale in data antecedente al 31 dicembre 2011;
- avere esperienza almeno biennale adeguatamente documentata nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ed esperienza almeno biennale adeguatamente documentata nell'ambito della promozione, diffusione e sensibilizzazione di tematiche relative alla cooperazione allo sviluppo sul territorio ligure.

#### **Progetti ammessi**

Saranno finanziati progetti di cooperazione allo sviluppo, alla solidarietà internazionale e alla pace.

Le iniziative proposte, per accedere al contributo regionale, dovranno:

- essere svolte obbligatoriamente in paesi appartenenti alle aree del bacino del Mediterraneo, dell'America Latina e dell'Africa Sub Sahariana;
- prevedere una rete di partner costituita da almeno 2 soggetti italiani, oltre al soggetto capofila. Il partenariato italiano potrà essere composto da:
  - organizzazione non governativa o organizzazione di volontariato o associazione ligure operante senza fini di lucro o associazione di promozione sociale;
  - istituto scolastico o università ligure;
  - ente locale ligure;
  - altri soggetti (ad esempio: organizzazioni sindacali e di categoria; cooperative sociali; enti pubblici; fondazioni; imprese di pubblico servizio; imprese; altri soggetti);

- prevedere un partner locale (governativo o non governativo) nel paese destinatario dell'intervento che ricoprirà il ruolo di referente locale dell'iniziativa;
- garantire ricadute sul territorio ligure con interventi di sensibilizzazione e di educazione alla mondialità, collegati all'iniziativa, da svolgere sul territorio presso scuole di ogni ordine e grado, università e/o tramite convegni, incontri ed altre iniziative pubbliche di sensibilizzazione ed informazione circa il progetto con il coinvolgimento della popolazione ligure. Il costo di tale attività dovrà essere pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 20% del costo totale del progetto;
- avere un costo minimo di 85.000 euro;
- avere una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi e non essere iniziate da più di 6 mesi al momento della presentazione della domanda.

**Misura del contributo** Il contributo massimo richiesto non potrà essere superiore a 50.000 euro.

**Presentazione domanda**

Dovrà essere presentata entro il 14 maggio 2012 tramite una delle seguenti modalità:

- a mano al Protocollo Generale della Regione Liguria, Genova, via Fieschi n. 15 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16:30 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- inoltrate a mezzo raccomandata a.r. (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel quale dovrà essere specificata anche l'ora di presentazione) al seguente indirizzo: regione Liguria - Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo - Dipartimento Salute e Servizi Sociali, via Fieschi n. 15, 16121 Genova.

## Piemonte

*Piano Giovani 2011-2013, Misure 2 e 5; Determinazione 23 febbraio 2012, n. 74, B.U.R. 1° marzo 2012, n. 9: approvazione bando Misura 2; Determinazione 28 febbraio 2012, n. 76, B.U.R. 8 marzo 2012, n. 10: approvazione bando Misura 5; Determinazione 4 aprile 2012, n. 134, B.U.R. 5 aprile 2012, n. 14: nuova versione bando Misura 5*

### **Presentazione domande: a sportello**

**Bandi del «Piano Giovani»**

Nell'ambito del Piano Giovani 2011-2013, la regione Piemonte ha aperto i bandi relativi alle Misure 2 e 5, finalizzate a sostenere le iniziative imprenditoriali dei giovani piemontesi.

**Soggetti interessati**

Potranno accedere al sostegno regionale le associazioni no profit che perseguano fini statutarie coerenti con le finalità delle Misure.

**Progetti ammessi**

Il sostegno finanziario previsto dalla Misura 2 è finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di *scouting* e primo accompagnamento di imprese (anche in fase di costituzione) create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore a 35 anni ed aventi unità locale nel territorio regionale.

Per attività di *scouting* si intende l'insieme delle attività tese ad individuare idee che possano concretizzarsi in iniziative imprenditoriali. Il primo accompagnamento è invece costituito dalle azioni di formazione e consulenza/tutoraggio, individuali e/o di gruppo, volte ad accompagnare l'imprenditore (o il *team* imprenditoriale) nel percorso di realizzazione e promozione dell'idea imprenditoriale.

Saranno considerate ammissibili le seguenti spese:

- con riferimento all'attività di *scouting*:
  - costi del personale interno;
  - costi di personale esterno;
  - consulenze specialistiche e collaborazioni professionali con società esterne (massimo 20% del costo totale del progetto);
  - organizzazione di eventi, affitto e noleggio aule e attrezzature tecniche e/o didattiche, allestimento spazi, spese di comunicazione, realizzazione e duplicazione del materiale didattico ed informativo (fino a un massimo del 10% delle spese ammissibili);
  - costi per trasferte e missioni del personale impegnato nelle attività di *scouting* (massimo 20% del costo totale del progetto);
  - costi indiretti e spese generali (massimo 5% del costo totale del progetto);
- con riferimento alle attività di accompagnamento:
  - costi del personale interno;
  - costi di personale esterno;
  - consulenze specialistiche e collaborazioni professionali con società esterne (massimo 20% del costo totale del progetto);
  - trasferte e missioni del personale (massimo 20% del costo totale del progetto);
  - acquisto/mantenimento di database tecnici;
  - costi indiretti e spese generali (massimo 5% del costo totale del progetto).

La Misura 5 intende aumentare e rafforzare le competenze e le strutture necessarie per sostenere le imprese create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore a 35 anni, operanti in settori a bassa tecnologia.

Più in particolare, gli interventi ammissibili riguardano:

- l'acquisizione delle competenze necessarie al sostegno alle attività imprenditoriali a bassa tecnologia. Saranno ammesse le seguenti spese:
  - corsi di formazione e di aggiornamento rilasciati da società accreditate presso la regione Piemonte (ad esclusione della formazione obbligatoria);
  - servizi di consulenza ed equivalenti (fino a un massimo del 20% dei costi ammissibili);
- l'acquisizione delle strutture finalizzate al sostegno dell'imprenditorialità *zero/low tech*. Le spese ammissibili sono:
  - costi del personale interno (fino a un massimo del 20% dei costi ammissibili);
  - costi di personale esterno;
  - apparecchiature informatiche *hardware* e *software* (fino a un massimo del 15% dei costi ammissibili);
  - arredamento dei locali sede dell'attività (fino a un massimo del 5% dei costi ammissibili);
  - spese generali supplementari (fino a un massimo del 5% delle spese ammissibili): spese per affitto immobili; spese per manutenzioni ordinarie; spese di

cancelleria; spese postali e telefoniche; spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua ecc.; spese amministrative; spese per servizi generali.

Gli interventi ammissibili dovranno:

- essere avviati dopo la presentazione della domanda;
- essere conclusi al massimo entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo finanziario.

**Misura del contributo** L'agevolazione concessa dalla Misura 2 consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili, per un importo massimo di 5.000 euro. Nel caso in cui i beneficiari abbiano una partecipazione finanziaria all'interno della nuova impresa creata, attraverso l'acquisizione di titoli o quote societarie, sarà riconosciuto un contributo pari al 100% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 10.000 euro, ed un *success fee* pari a 2.000 euro.

La Misura 5 prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% del totale di costi ritenuti ammissibili e di importo massimo di 200.000 euro.

**Presentazione domanda**

Per entrambi i bandi, la domanda di contributo dovrà essere presentata via internet, compilando il modulo telematico sul sito [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info).

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, dovrà essere stampato, firmato dal richiedente, scansionato ed inviato a Finpiemonte (Galleria San Federico n. 54, 10121 Torino), esclusivamente tramite raccomandata A/R o corriere espresso e insieme agli allegati obbligatori richiesti, entro i 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

## ... dalle Province Provincia di Torino

*Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, art. 33, comma 1; Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 22-2667, B.U.R. 13 ottobre 2011, n. 41: approvazione modalità attuative; Deliberazione della Giunta Provinciale 14 dicembre 2011, n. 1262-44097: approvazione Programma di attività e spesa anni 2011-2012*

**Presentazione domande: 30 giugno 2012, salvo chiusura anticipata**

**Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati**

La provincia di Torino eroga contributi al fine di favorire l'assunzione di soggetti svantaggiati.

**Soggetti interessati**

Le domande potranno essere presentate da cooperative sociali, associazioni e fondazioni, aventi sede operativa localizzata nella provincia di Torino.

**Progetti ammessi**

Il bando incentiva l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/trici inoccupati/e o disoccupati/e residenti o domiciliati nella provincia di Torino appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale:
  - condannato già in misura alternativa alla detenzione o nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione (semilibertà oppure affidamento in

- prova al Servizio Sociale oppure detenzione domiciliare - art. 47-ter della legge n. 354/1975 e s.m.);
- detenuto ammesso o in attesa di ammissione al lavoro esterno (art. 21 della legge n. 354/1975 e s.m.);
- detenuto in liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
- detenuto in attesa di giudizio da almeno 6 mesi;
- condannato beneficiario di misure sostitutive (legge n. 689/1981);
- soggetti ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda;
- tossicodipendenti/alcooldipendenti;
- soggetti che hanno superato i 45 anni di età.

### Misura del contributo

L'importo del contributo sarà pari a 10.329 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato *full time* di uomini e a 11.878 euro qualora l'assunzione riguardi donne. In caso di assunzioni a tempo parziale (*part-time* con un minimo di 18 ore settimanali), l'entità dell'incentivo sarà proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

Il contributo potrà essere concesso:

- in regime *de minimis*, ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006, del Reg. CE n. 1535/2007 e del Reg. CE n. 875/2007, per tutte le categorie di lavoratori precedentemente indicate;
- in esenzione ai sensi del Reg. CE n. 800/2008, in relazione ai soggetti di cui sopra, aventi almeno una delle caratteristiche aggiuntive sotto indicate:
  - disoccupati/e da almeno 6 mesi, come risultante dalla dichiarazione rilasciata al Centro per l'Impiego competente per territorio, ad eccezione dei detenuti ed ex detenuti per i quali occorre unicamente la dimostrazione di essere stati in detenzione per almeno un mese nel corso dei 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda;
  - lavoratori/trici che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
  - lavoratori/trici che hanno superato i 50 anni di età;
  - persone adulte che vivono sole con una o più persone a carico;
  - membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

In tal caso, la nuova assunzione dovrà rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti oppure il posto occupato o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale.

### Presentazione domanda

Dovrà essere presentata, per posta elettronica, all'indirizzo [incentivi.lavoro@provincia.torino.it](mailto:incentivi.lavoro@provincia.torino.it), entro il 30 giugno 2012, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.

## ... dalle Fondazioni

### Fondazione Comunitaria del Varesotto

*Bando 2012 Fondo Danilo Dolci, pubblicato sul sito [http://www.fondazionevaresotto.it/GB\\_BND\\_1.asp?IDCategoria=228](http://www.fondazionevaresotto.it/GB_BND_1.asp?IDCategoria=228)*

**Scadenza presentazione domande: 22 giugno 2012**

#### **Bando 2012 Fondo Danilo Dolci**

Attraverso il bando del Fondo Danilo Dolci, la Fondazione Comunitaria del Varesotto finanzia progetti diretti a promuovere la legalità e la non violenza.

#### **Soggetti interessati**

Le richieste potranno essere presentate da associazioni, ONLUS e organizzazioni assimilabili, operanti sul territorio della provincia di Varese.

#### **Progetti ammessi**

Saranno sostenuti progetti e/o iniziative che realizzano le finalità statutarie e gli obiettivi del Fondo Danilo Dolci per la promozione:

- della cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione;
- della valorizzazione della memoria storica delle persone che hanno operato contro le mafie;
- della cultura della nonviolenza quale strategia di resistenza attiva contro qualsiasi tipo di violenza, di prevaricazione;
- della cultura della nonviolenza quale strategia di resistenza attiva contro qualsiasi tipo di mafia.

A titolo esemplificativo, i progetti finanziabili sono:

- corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, laboratori di maieutica dolciana, di gestione del conflitto, di sperimentazione del metodo decisionale del consenso;
- convegni, seminari, conferenze, ecc.;
- inchieste, analisi, monitoraggi, ecc.;
- produzione, pubblicazione e diffusione di materiale cartaceo, radiotelevisivo, audiovisivo, digitale, edizioni di stampe periodiche e non, ecc.;
- attivazione di un sito internet e/o blog e/o rete informatica interattiva;
- campagne, manifestazioni, spettacoli, concorsi, festival, mostre, ecc.;
- promozione di scambi e gemellaggi, turismo sociale e responsabile nei territori storicamente colpiti dal fenomeno mafioso;
- raccolta pubblica di donazioni anche attraverso premi, lotterie, aste, ecc., a favore della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS vincolate alla finalità del Fondo Danilo Dolci.

#### **Misura del contributo**

È previsto un contributo fino ad un massimo del 50% del costo totale del progetto, per un importo non superiore a 5.000 euro.

#### **Presentazione domande**

Dovrà essere presentata dal 1° maggio 2012 al 22 giugno 2012 (ore 13):

- alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, via Brambilla n. 15, 21100 Varese, mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure mediante spedizione a mezzo posta con plico raccomandato;

- al Fondo Danilo Dolci c/o Associazione «Con il Fondo Danilo Dolci», via Parini n. 12B, Casciago;
- con e-mail all'indirizzo [info@fondodanilodolci.it](mailto:info@fondodanilodolci.it).

## Fondazione Comunitaria Mantovana ONLUS

*Bando 1/2012, pubblicato sul sito [http://www.fondazione.mantova.it/GB\\_BND\\_1.asp?IDCategoria=228](http://www.fondazione.mantova.it/GB_BND_1.asp?IDCategoria=228)*

**Scadenza presentazione domande: 11 maggio 2012**

### **Bando 1/2012**

La Fondazione Comunità Mantovana ONLUS, con il bando 1/2012, mette a disposizione 500.000 euro a sostegno di progetti di utilità sociale.

### **Soggetti interessati**

I contributi saranno riconosciuti a:

- organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel Mantovano aventi caratteristiche di ONLUS (ovvero assimilabili a quella di una ONLUS);
- associazioni di promozione sociale;
- enti religiosi;
- enti con personalità giuridica.

### **Progetti ammessi**

Saranno ammessi progetti di utilità sociale riferiti ai seguenti settori:

- assistenza sociale e socio - sanitaria. Nella valutazione dei progetti, saranno considerati prioritari:
  - progetti presentati da una singola organizzazione non profit, ma in forma consortile associata con altre;
  - progetti con una quota significativa del servizio svolta da volontari e con una spesa di compensi a persone esterne non superiore al 50% del totale;
  - progetti che, in caso di ripetitività nel tempo del servizio, abbiano una verificabile capacità di auto sostenersi;
  - progetti innovativi e/o con capacità di integrazione virtuosa con altri servizi e/o un buon rapporto costi - benefici in coerenza con i PDZ dei distretti e dell'ASL di Mantova;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

I progetti non potranno avere un costo inferiore a 5.000 euro e dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2013, salvo proroga documentata accettata dalla Fondazione.

### **Misura del contributo**

Per ogni singolo progetto, il contributo della Fondazione sarà pari al 50% del costo del progetto, con un minimo di 2.500 euro ed un massimo di 25.000 euro.

### **Presentazione domande**

Dovrà essere presentata, per consegna diretta o a mezzo posta, entro l'11 maggio 2012 alla Fondazione Comunità Mantovana ONLUS, via Portazzolo n. 9, Mantova.

# Le risposte degli esperti

### **Associazione di promozione sociale: trattamento fiscale delle prestazioni svolte in convenzione dal patronato**

Un'associazione di promozione sociale ha stipulato una convenzione con un patronato per la realizzazione (a favore esclusivamente degli associati dell'APS) di un servizio di informazione, consulenza ed assistenza per la presentazione delle domande dirette al conseguimento delle prestazioni in materia previdenziale e socio-assistenziale.

In sostanza:

- l'associazione, all'interno della propria sede mette a disposizione del patronato un locale dove svolgere le prestazioni suindicate,
- il patronato svolge la prestazione a favore dei soci dell'associazione, riconoscendo alla stessa un rimborso forfetario per ogni pratica definita positivamente.

Si precisa che la prestazione rientra tra le finalità statutarie dell'associazione.

Si desidera conoscere il trattamento ai fini IRES, IRAP ed IVA della suddetta prestazione.

(Lettera firmata)

Premesso che per dare una risposta esauriente sarebbe necessario disporre della convenzione tra l'APS e il patronato, tuttavia, sulla base delle informazioni fornite, si possono fare le seguenti considerazioni:

- il rapporto giuridico è tra APS e patronato e si configura come un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di prestazione di servizi dietro corrispettivo (messa a disposizione dei locali e rimborso forfetario per ogni pratica definita positivamente) da parte del Patronato a favore dei soci APS.

A nulla rileva, sotto il profilo tributario, il fatto che le prestazioni siano conformi alle finalità

istituzionali della APS, anche perché le prestazioni sono svolte a favore dei soci, ma dal Patronato, e non dalla Associazione.

- Si ritiene, pertanto, che il *bonus* debba essere considerato un corrispettivo e configuri che trattasi di attività commerciale (occasionale) svolta da un ente non commerciale.
- Gli aspetti fiscali (IRES, IVA) in capo all'APS possono essere gestiti (se ne ricorrono i presupposti, segnatamente, se si tratta di ente non commerciale, e i ricavi commerciali annui non superano euro 250.000) con la legge n. 398/1991. L'imponibile, ai fini delle imposte dirette, è determinato applicando l'aliquota del 3% sui ricavi commerciali, mentre l'IVA da versare è determinata in misura forfettaria, secondo le percentuali stabilite dalla legge 398/91, tenendo conto della indetraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- Per quanto riguarda l'IRAP, sempre nell'ipotesi che venga fatta l'opzione per la legge n. 398/1991, l'associazione può optare per la determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997.
- In pratica, il valore della produzione è costituito dal reddito di impresa (forfettariamente determinato), aumentato delle plusvalenze (della sola attività commerciale), delle retribuzioni del personale dipendente ed assimilato, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nonché degli interessi passivi.

Gian Mario Colombo  
(Dottore Commercialista)



I quesiti possono essere inviati alla redazione di **Enti non profit**, utilizzando la scheda riprodotta in calce, al seguente indirizzo

Redazione **Enti non profit**

Ipsa Editore

Strada 1, Palazzo F6

20090 Milanofiori, Assago (MI)

oppure via fax al n. 02/82476800

e-mail: [rivista.nonprofit.ipsoa@wki.it](mailto:rivista.nonprofit.ipsoa@wki.it)

**Enti non profit**

## SCHEMA QUESITO

Cod Cliente \_\_\_\_\_

### Quesito

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Mittente

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_

La rivista si riserva di considerare solo gli spunti di interesse generale.

Le soluzioni dei casi presentati, pur elaborate con la massima cura, non impegnano in alcun modo la rivista.

Si raccomanda di formulare quesiti brevi e di scrivere in stampatello.

Egregio abbonato,

**Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196.** La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi).

# Rassegna di documentazione

## Legislazione

### Fondazione bancarie: in G.U. le misure degli accantonamenti

*(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 26 marzo 2012 in G.U. 31 marzo 2012, n. 77)*

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per le fondazioni bancarie relativamente all'esercizio 2011.

L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per l'esercizio 2011, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio.

Al fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni devono destinare prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

## Prassi amministrativa

### 5 per mille: iscrizioni on line

*(Agenzia delle entrate, circolare 20 marzo 2012, n. 10/E)*

Anche per l'esercizio finanziario 2012, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità stabilite per l'esercizio finanziario 2010, già confermate per l'esercizio finanziario 2011.

Con la circolare n. 10/E, l'Agenzia delle entrate riassume le date, le modalità d'ammissione, le liste e le modalità di riparto delle somme del 5 per mille per la campagna 2012, dando evidenza delle ultime novità introdotte dai decreti legge n. 98/2011 e n. 16/2012.

In particolare:

- il D.L. n. 98/2011 ha inserito tra le attività che possono essere finanziate con la quota del 5 per mille dell'IRPEF quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- il D.L. n. 16/2012 ha disposto che possono partecipare al riparto anche gli enti che - pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli

---

**Nota:**

(\*) La sintesi dei documenti segnalati è a cura della Redazione IPSOA.

adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo – siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

La campagna di iscrizione si chiude il 30 aprile 2012 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per i quali la predisposizione degli elenchi è affidata all'Agenzia delle Entrate, hanno tempo fino al 7 maggio per presentare la domanda d'iscrizione esclusivamente in via telematica.

Una volta raggruppati, una prima versione provvisoria dei quattro elenchi sarà consultabile online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 14 maggio 2012.

### **Governo, Terzo settore e volontariato: nasce il Tavolo di confronto permanente**

*(CSVnet, comunicato stampa 27 marzo 2012, n. 6)*

Su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lunedì 26 marzo, si è svolto a Roma il primo incontro del Tavolo permanente di confronto tra Governo, Terzo settore e volontariato.

Il Tavolo, coordinato dal Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, è composto da rappresentanti del Forum Nazionale Terzo Settore, di CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio del Volontariato e della ConVol - Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.

Il Tavolo, che potrà essere convocato su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornirà il contesto per un confronto fattivo sull'impostazione delle politiche che coinvolgono o hanno riferimento diretto con il terzo settore e il volontariato, come, ad esempio, gli effetti delle modifiche della normativa fiscale sulle organizzazioni sociali, l'armonizzazione dei registri e delle banche dati riguardanti le diverse soggettività, le tematiche relative al cinque per mille, verificandone le modalità attuative e di rendicontazione.

Il Tavolo si pone anche come spazio di opportuna relazione e di possibile raccordo con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti Locali.

Particolare attenzione sarà inoltre data alla formazione finalizzata alla costruzione di specifiche competenze di settore del personale che si occuperà delle tematiche sopra indicate.

## Giurisprudenza

### **Tassa sui rifiuti: esenti solo i luoghi di culto**

*(Corte di Cassazione, sentenza 14 marzo 2012, n. 4027)*

Gli istituti ecclesiastici sono esenti dall'imposta sui rifiuti solo nel caso in cui siano luoghi di culto in senso stretto.

Restano esclusi dal beneficio fiscale le università e gli altri luoghi dove si producono rifiuti.

La tassa sui rifiuti ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il cd. decreto Ronchi, una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in

una quota fissa, commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una quota variabile, commisurata ai rifiuti prodotti.

Sicché è la produzione e il conferimento di rifiuti la *ratio* dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni.

Ma nel caso di specie non viene allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell'immobile in questione dal conferimento dei rifiuti che, come edificio universitario, produce allo stesso modo degli altri edifici alla stessa funzione destinati.

### **ONLUS: se non si integra la documentazione decade l'agevolazione**

*(Commissione tributaria regionale Lazio, sez. XIV, sentenza 15 febbraio 2012, n. 99)*

Il termine di 30 giorni entro cui una ONLUS deve rispondere alla richiesta dell'Amministrazione finanziaria di fornire la documentazione per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa ai fini delle agevolazioni fiscali va considerato perentorio.

A questa conclusione giunge la CTR Lazio, facendo seguito ad un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della sentenza di prime cure che riconosceva in capo ad un'associazione ONLUS l'iscrizione all'Anagrafe tributaria delle ONLUS, sebbene non avesse provveduto ad integrare la documentazione richiestale entro il termine di legge, dal momento che i giudici di primo grado avevano ritenuto lo stesso non perentorio.

L'appello dell'ufficio viene accolto.

La Commissione contesta la posizione dei giudici della sentenza impugnata in quanto essi hanno ritenuto non perentorio il termine, di cui all'art. 6, comma 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266 (che ha integrato il dettato dell'art. 11, D.Lgs. n. 460/1997) secondo il quale, in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della documentazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima, l'ufficio può notificare il provvedimento di esclusione dalle agevolazioni fiscali.

Questo approccio interpretativo viene ritenuto destituito di giuridico fondamento, in quanto - nonostante il termine legale non venga definito espressamente come perentorio - è vero che la perentorietà, nel caso in esame, deriva anche in assenza di una previsione normativa in tal senso.

L'organo giudicante, a sostegno della propria tesi, cita testualmente l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 107 del 26 marzo 2003, la quale ritiene sufficiente che «in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto».

Ad ulteriore conferma, la sentenza in esame riporta una posizione ripresa da numerose sentenze della Corte di Cassazione (*ex pluribus* sentenza n. 9764 del 15 settembre 1995, sentenza 5047 del 6 giugno 1997), la quale ha affermato che «non vi è dubbio che non può dedursi che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato».

Nel caso in esame quindi, secondo i giudici non vi è dubbio che il termine in questione debba essere osservato rigorosamente, proprio in funzione della *ratio* ad

## Panorama normativo

esso sottesa, che è quella di non consentire alla ONLUS di non beneficiare ulteriormente delle notevoli agevolazioni fiscali, laddove l'Amministrazione finanziaria non possa procedere ai controlli formali e sostanziali in tempo utile.

Il pretendere che questo controllo non si debba fare nei tempi previsti da un termine perentorio significherebbe «vanificare l'intervento di indagine della Amministrazione Finanziaria nel controllo dei requisiti ai fini della permanenza delle agevolazioni fiscali temporaneamente godute», fermo restando che l'ufficio aveva emesso il provvedimento di cancellazione un anno dopo la richiesta di presentazione della documentazione necessaria, registrando, quindi, agli occhi dei giudici, un comportamento elusivo tendente a godere delle agevolazioni, non permettendo all'ufficio di procedere ai controlli necessari.

# Le scadenze di maggio 2012

a cura di **Marta Saccaro**

### 15 maggio - martedì

---

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

#### **Enti non commerciali in regime contabile supersemplificato**

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

### 16 maggio - mercoledì

---

#### **Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

#### **Committenti di collaboratori coordinati e continuativi**

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

#### **Committenti di prestatori occasionali**

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

#### **Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

#### **Aziende del settore dello spettacolo e dello sport**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi ENPALS relativi al mese precedente.

#### **Soggetti che esercitano attività di intrattenimento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

---

Marta Saccaro - Dottore commercialista in Bologna

# Agenda

## **Contribuenti IVA mensili**

Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente.

## **Contribuenti IVA trimestrali**

Versamento dell'IVA dovuta per il primo trimestre 2012.

## **Associazioni e società di capitali sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dalla legge n. 398/91**

Versamento dell'IVA relativa al primo trimestre 2012.

## **Contribuenti IVA che versano il saldo 2011 a rate a decorrere dal 16 marzo 2012**

Versamento della rata del saldo IVA 2011 maggiorata dello 0,33% per ogni mese di differimento.

## **Tutti i contribuenti**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2012 (ravvedimento breve).

## **17 maggio - giovedì**

---

### **Tutti i contribuenti**

Primo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2012 con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 14 giorni (sanzione pari al 2,80%) (ravvedimento sprint).

## **25 maggio - venerdì**

---

### **Aziende del settore dello spettacolo e dello sport**

Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'ENPALS della denuncia delle somme dovute riguardanti il mese precedente.

## **30 maggio - mercoledì**

---

### **Titolari di contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2012.

## **31 maggio - giovedì**

---

### **Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale direttamente**

Termine per la consegna al dipendente/collaboratore di copia della di-

# Agenda

chiarazione Mod. 730/2012 elaborata e del relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

## **Datori di lavoro**

Presentazione del Mod. DM10 in via telematica.

## **Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**

Termine per la trasmissione telematica all'INPS del Mod. EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di aprile 2012.

## **Enti non commerciali che nel mese di aprile 2012 hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionali per i quali è dovuta l'IVA**

Presentazione in via telematica dell'apposita dichiarazione sul Mod. INTRA 12, versamento dell'imposta relativa al mese precedente e annotazione delle fatture ricevute nel mese precedente sull'apposito registro.

## **Contribuenti IVA**

Scade oggi il termine di presentazione in via telematica del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesi *black list*). La scadenza riguarda le operazioni poste in essere nel mese di aprile 2012 per i contribuenti la cui comunicazione ha periodicità mensile.